4

CONCLUSIONE
PER L' INTEGRITA'
DEL PANTEON DI M. AGRIPPA
ORA
S. MARIA AD MARTYRES
RIVENDICATA AL PRINCIPATO
DALL' AVVOCATO D. CARLO FEA
PRESIDENTE ALLE ANTICHITA' ROMANE
E AL MUSEO CAPITOLINO

Est Majestatis crimen, quod Imperii nostri gloriæ, rerumque gestarum Monumenta evertere, atque asportare ausus est: est sceleris, quod Religiones maximas violavit. Cicer. *in Verr. lib. 4. cap. 41.*

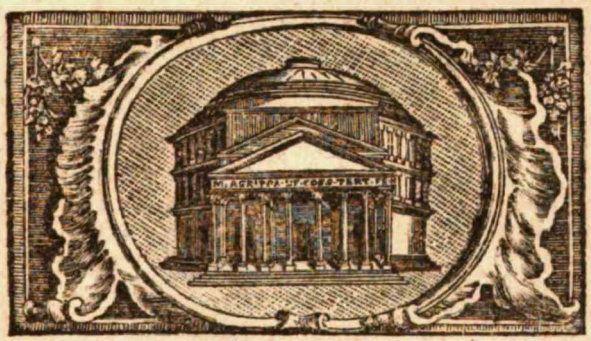

ROMA MDCCCVII.

PRESSO LAZZARINI STAMPATORE DELLA R.C.A.
Con Licenza de' Superiori.

Ecco che li miei danni
Dopo tanti, e tanti anni in lieta gloria
Si voltan con vittoria. Ecco ch'ormai
Son finiti i miei guai, e con vendetta
Della gente maldetta, che con fraude
Tutta l'antica laude mi avean tolta.

Sannazzaro *Farsa, vers.44. segg. Oper. Padova 1723. pag.423.*

Respue quod non es: tollat sua munera cerdo.
Tecum habita; et noris quam sit tibi curta supellex.
Persio *Sat.4.vers. penult.*

All'ornatissimo Sig. Avv. Alessandro Buttaoni.

E' giunto ormai, Sig. Avvocato stimatissimo, quel tanto sospirato momento, in cui sarà deciso in forma legale della sorte perpetua degli antichi Monumenti d'architettura; della gloria del nome augusto di Roma antica, e del buon senso della moderna; dell'amore di questa per gli avanzi sublimi della prisca sua grandezza, e rinomanza, per cui ella gode quell'invidiabile privilegio, unico al Mondo, di essere la sede, e la maestra delle belle arti. Apparirà da questo, e dalle conseguenze, se la Roma de' giorni nostri potrà essere degenere dagli avi suoi più remoti, e da quelli, ch'erano tanto amanti degli antichi ornamenti degli Edifizi anche al tempo de'Goti, al dir di Procopio (*a*); in faccia all'Italia, all'Europa, al Mondo intero, in un'epoca di generale entusiasmo per le Antichità, e per le belle arti; nel mentre, che i libri, e i fogli publici ne avvisano delle premure generali de'Popoli, e de'Governi, per disotterrare case, e città, o vestigi della dimora, e delle arti di popoli vetusti in Europa, in Egitto, in Africa, nell'America, e perfino accanto al gran muro della Cina. Voi fortunato, e onorando, che siete, e sarete per tutti i secoli! Senza curarvi del merito della celebre alternativa, avete saputo trovare un mezzo sì raro, e sì odioso di rendervi noto più che un Erostrato, coll'opporvi al torrente del piacere universale; al genio, alle brame di tutti gl'intendenti; alle saggie, costanti providenze di tutti gl'Imperatori, de'tanti Sommi Pontefici in favore delle nostre Antichità, col pretendere di sostenere legalmente un forno vilissimo addosso al più nobile di tutti i Monumenti, all'unico rimasto quasi intatto, all'apice dell'intendimento architettonico, del lus-

(*a*) *De bell.Goth.lib.4.cap.22.*

so, e del bello nell'aureo secolo d'Augusto, al Panteon, ora al più rispettabile di tutti i sagri Tempj antico moderni, meritamente consecrato da Bonifazio IV. nel secolo settimo alla Vergine Maria, e a tutti i Martiri; e con questo disonorare, e seppellire nell'obblío, e nel bujo di tanti vilissimi tugurj gli altri Monumenti tutti.

2. Voi avete già esaurite le risorse del vostro ingegno, e delle vostre private cognizioni legali nella Scrittura divolgata per la Congregazione, e per il Popolo. Io vi ho subito risposto; e credo averlo fatto in modo da non ammettere replica. Il voto publico degli uomini capaci d'intendermi, di chi non solo ama la patria, le Antichità, e le belle arti; ma cogli studj del dritto publico universale, e del Pontificio in ispecie, sa ben approfondare la materia nel suo giusto aspetto; la gente in somma più che bene cordata già mi ha onorato di un benigno compatimento, e la causa può dirsi decisa. Voi solo forse, e chi non legge, o chi non intende, o è mal prevenuto, o chi tutto vuol contradire all'impazzata, persistete nel vostro impegno; e forse nuovi sofismi, nuove, ma sempre più insulse gratuite asserzioni andate accumulando, per rendere la vostra difesa più imbrogliata; ed oscurare, se fia possibile, la luce del mezzo giorno. Ciò mi fa nascere un ben fondato sospetto, che neppur ora, dopo tante cose esposte da me colla maggior forza, ed evidenza, abbia io avuto il merito di farmi intendere da voi su di altra cosa importante; e che non abbiate voluta prima di tutto capire la base della questione per la parte, che riguarda i vostri Clienti immediatamente. Sentite poche altre parole.

3. Io in tutte le antecedenti mie stampe ho avuto per primo oggetto, di trattare in grande la *causa publica*, e della *Chiesa Romana*, per le Antichità tutte; di mettere in vista le ragioni di dritto, e di fatto, che a favore delle medesime potessero competere per tutti gli aspetti. La fabrica attentata dei vostri Clienti non ne è stata, che la benemerita occasione, la quale ha eccitato un Ministro del Governo a fare il suo dovere, a cominciare a ripro-

durre le Leggi, e a tentare di farle rimettere nella piena loro osservanza, come tutti i buoni desideravano.

4. Le regole generali, applicabili al caso pratico del vostro forno, supponevano un fatto, da cui sono partito sempre io. Vi ho detto cioè nelle Annotazioni *pag.*50., e più diffusamente colle prove necessarie nella Risposta a voi *pag.* 11. 22., che la compra fatta dai vostri Clienti delle case, pretesa proprietà generale de' Crescenzi, era *nulla*. La conseguenza di questa prova dovevate ben capirla subito, se volevate disingannarvi voi, e i vostri Clienti; e arrestarvi a tempo dal sostenere una lite così mal fondata in fatto, e in diritto. Se la compra è nulla, nullo sarà per un più alto principio tutto l'operato da'vostri Clienti; tutto diventa un *attentato*: niun diritto avrete di contrastare col Principato con un falso supposto di acquistata proprietà: fuori del caso tutte le vostre applicazioni di diritto particolare: molto più ingiusto il domandar compensi, e vano di sperar *la grazia*, di far sussistere il vostro forno a dispetto di una sentenza, che possa fulminarlo. Non avete, in conclusione, dopo tal provata nullità, veste legitima neppure di stare in giudizio. Vedete così a qual semplicità primitiva io vi riduco tutta la questione, per risparmiarmi di rispondere ulteriormente ai nuovi vostri cavilli, ed altre vostre belle scoperte, o declamazioni.

5. La nullità di tale acquisto si rileva da sè medesima al primo cenno. Torno a ripetervi, che la Casa Bonelli Crescenzi ha venduto, benchè avvertita dallo stimatore medesimo, senza verun titolo, nè anche apparente, o supponibile, roba non sua, una proprietà speciale del *Publico*, della *Chiesa*, della *Chiesa Romana*, del *Principato*; il Panteon cioè, i di lui muri stessi, e le sue aderenze, e dipendenze, quali sono le Terme: il Panteon, considerato com'è, per *Monumento publico*, per *Chiesa*, e *Cappella Pontificia*, per *Palazzo Apostolico*. Tutti questi tre punti ve li ho ripetuti, e ben inculcati nelle mie stampe; ma voi con destrezza avete sempre insistito a parlare de'soli supposti *ruderi* delle Terme, così detti da voi per

disprezzo, e senza intendere il significato della parola, che pure è spiegata da Paolo nella *l. 6.*, e da Ulpiano nella *l.7. §. ult. ff. De damn. inf.*, per calcinacci, e rottami soltanto di materiali di cadute fabriche, ad oggetto di screditare l'interesse della questione coll'avvilirne il risultato. Non le sole Terme, non i soli avanzi delle medesime, che pur sono vastissimi, e ben conservati, cinque cameroni, colle loro buone volte, fondamento, area, sito ec.; ma li muraglioni stessi del Panteon in tutta la vasta loro estensione da alto in basso, dall'esterno della casa del gabbiaro fin sopra, e accanto la Sagristía de'Canonici, con tutto il basamento, e platea fino alla distanza legale, in migliaja di palmi, e canne, sono stati stimati, e venduti. Voglio lusingarmi, che avrete almeno ora l'erubescenza di non negarlo. La prova già ve la diedi nella passata Risposta, ed ora ve la ripeto quì in fine *num.* 1. E' l'attestato del sig. architetto Macario Marmorelli, che ne fece la stima parte a parte, di commissione dei vostri Clienti; degno perciò di tutta la fede, senza che io vi porti le autorità legali a comprovarlo.

6. Se mi avete negato, ma gratuitamente sempre, che i supposti *ruderi* delle Terme fossero proprietà publica, e del Principato, perchè disprezzabili, perchè miserabile cosa, perchè *lacinie*, dite voi, *antri*, *macerie*, *e rozzi rimasugli*, *affatto privi del più piccolo segno d'architettura, e di ornato* (gran giudice!), però divenuti a senso vostro, proprietà privata; mi accorderete senza dubbio, che il Panteon stesso come *fabrica antica* sia stato, e sia ancora attualmente proprietà *arcipublica*, e della *Chiesa Romana*, anzi *Regalía maggiore*, come vi ho provato nominatamente nella Risposta *pag.* 4.; e non sia un semplice *rudere* vilissimo da disprezzarsi. Considerato come tale, avete pure vedute le Leggi civili, e le Costituzioni de'Sommi Pontefici, che lo mettono al coperto di ogni usurpazione. Non dico di più su di una cosa indubitata, e da voi convenuta.

7. I muraglioni grandissimi del Panteon coi loro annessi, come *Chiesa*, e *Cappella Pontificia*, saranno, o po-

tranno essere in proprietà dei privati, dei Crescenzi Bonelli, o di chiunque altro, per venderli, per abusarne a loro talento? Oh *cosa empia, nefanda, e audacissima* al solo dirla! In Roma! nel Panteon, in S. Maria *ad Martyres*! Sì, pur troppo è stato fatto, e colla stessa indifferenza, con cui sono stati venduti i supposti *ruderi* delle Terme; ma nelle tenebre della malizia, di nascosto al Principato, ed al Publico, a nome de'quali ho altamente reclamato, quando è venuto a mia notizia, e ne reclamo tuttavia. Voi stesso ne inorridirete al cospetto de' sapientissimi Giudici, e del Publico, al presente, che ve lo vedete scoperto, e chiaramente dimostrato. Imperocchè non è presumibile, che vi siano ignote le tante Leggi, §.2. *Instit. De inut. stipul.* §. *ult. De contrab. empt. l.4. l.6. l. 22. l. 24. l.62.* §.1. *l. 72.* §.1. *ff. eod. l. 83.* §. 5. *ff. De verb. obligat. l.9.* §. *ult. ff. De divis. rer.*, che ho citate nelle Annotazioni *pag.* 50., e messe quasi tutte nella Raccolta di Costituzioni ecclesiastiche da Teodoro Balsamone (*a*), le quali vi dicono nei termini i più chiari, e lampanti, che le Chiese, e i Luoghi sacri tutti non sono in commercio; che niuno può contrattarle, venderle, devastarle ec. Con egual chiarezza ve lo dicono i Sagri Canoni *Can. Si quis objecerit 1. qu.3. & in Cap. Quærelam 4. de Simon.*: *Sciturì, quod sicuti emi non potest, ita nec redimi Ecclesia*; con tutta la turba de'Teologi, Canonisti, e Decisioni, che potete vedere presso l'Ursaya quì appresso. E ben m'intendete, che le Leggi civili, e i Canoni non parlano soltanto delle Chiese come cose sacre; ma del loro materiale eziandío, cementi, e fabrica. La cosa oggidì è fuori d'ogni questione, dopo essere stata anche per questo riguardo formalmente discussa, e decisa d'ordine di Clemente XI. nel 1719., in proposito di certi creditori, i quali volevano appropriarsi, e vendersi la Chiesa, e Convento de'Padri Trinitarj nella Strada Felice; come si può vedere estesamente presso il citato Ursaya *Disceptat.*

(*a*) *Eccles. Constit. Collectio lib.2. in Bibliotb. jur. Can. vet. Voelli, & Justelli, Paris. 1661. tom.2. pag.1306.*

Ecclesiast. tom. 2. par. 2. Discept. 25., tom. 3. part. 2. Discept. 25., e meglio presso il Card. Petra *Comment. ad Const. V. Pii II. sect. 2. num.24. seqq. oper. tom.5.pag.227. Venet.* 1729. Nell'agire altrimenti si commette uno *spoglio*; e con *azione di spoglio* potersi agire dalla Chiesa, è principio inconcusso presso i Canonisti, e la Sac. Rota *Decis.* 182. *num.7.par.3. Decis.* 473. *n.2. par.6. Decis.*200. *num.9.*10. *par.*10. *Recent.* A gran ragione pertanto il sovente lodato Martino V., riprovando le occupazioni fatte dai prepotenti Signori delle fabriche, ed altre cose sacre nei tempi delle fazioni, e guerre civili, e quando i Papi stavano in Avignone, le chiama temerarie, e sacrileghe: *LOCA PUBLICA, privata, & ECCLESIASTICA, AUSU TEMERARIO, ATQVE SACRILEGO occupare, diripere, ALIENARE, & in usus proprios deducere, de illis quoque PRO SUO NUTU DISPONERE non verentur.* Il rispetto per le Chiese è spinto tant'oltre anche dalle Leggi civili, che non solo proibiscono le vendite delle Chiese, Monasterj, e altri Luoghi pii, *Nov.* 7. *cap.* 11. *Nov.*120. *cap.*7. §.1., anche da coloro, che ne sono legitimamente al possesso, d'accordo colle Leggi Canoniche secondo la S. Rota *Decis.* 250. *n. ult. Coram Royas, & Decis.* 35. *n.*7. *post Card. de Luca de Usur.*, Petra *loc. cit. n.* 16.; ma pur distrutta la Chiesa, ordinano, che il luogo rimanga sacro §. *Sacræ 6. Instit. De rer. divis.* §. *Thesauros* 32. *De usucap.* E secondo i Sacri Canoni allora soltanto possono vendersene, da impiegarsi in usi non vili, i materiali, previo anche il Beneplacito Apostolico, quando la Chiesa sia stata distrutta, e canonicamente profanata, secondo il Concilio Tridentino *De reform. Sess.* 21. *cap.* 8., ed ivi il Barbosa, Card. Petra *loc. cit.* Rota *Decis.*463. *n.*4. *Cor.Pamph.*

8. Il Sommo Pontefice Benedetto XIV. nella più volte citata Costituzione de'18. febraro 1757. anno XVII. del suo Pontificato, che incomincia *Ad Summi Sacrorum Christianorum* (*a*), §.4. dopo aver accennati i diritti speciali,

(*a*) Nel di lui Bollario *tom.* 4. *pag.*525.

che ha il Principato sul Panteon come *antico Monumento*, come *primaria Chiesa*, e *Cappella Pontificia*, asserendo, che la Chiesa Romana avea sempre avuto sul medesimo *un peculiare dominio*, colle parole, che ho riportate nella prefazione alle Annotazioni *pag.VI.*; *quia Pontifices eamdem SINGULARI STUDIO sartam, tectamque tueri, sacrisque donariis, vasis, ac vestibus instructam, ornatamque habere, ac de omnibus ad eam pertinentibus QUASI PECULIARIS DOMINII IURE disponere numquam omiserint*; ha voluto anche maggiormente privilegiarlo, coll'annoverarlo tra i *Palazzi Pontificj*, e farne avere la cura come tale da Monsig. Maggiordomo de' Sagri Palazzi. Nominatamente vi parla del materiale della fabrica, che vuole si custodisca gelosamente, e si ristauri al bisogno con esattezza; ordinando perciò a due Canonici d'invigilarvi, e badare specialmente, se taluno vi faccia, vi porti, o vi appoggi checchesia, da recarvi alcun pregiudizio: *UT DILIGENTER, STUDIOSEQUE PANTHEI FABRICAM identidem SCRUTENTUR, EXPLORANTES, NUNQUID a quoquam factum, illatum, APPOSITUMVE FUERIT, quod ei detrimento esse possit*: parole tutte sì premurose, ed estese, che mostrano chiaramente, che il Papa non intendeva soltanto di aver cura della fabrica interna, e della esterna in quella parte, che tutti vedono; ma più ancora di quella porzione, che ingombrata da tante casette può essere danneggiata occultamente da' possessori delle medesime, come pur troppo è avvenuto, ed avviene; e ve ne ho recati gli esempj. Con tanta chiarezza di sentimento, potrebbe mai esser caduto in mente di quell' accorto Pontefice, che quelle mura, che egli vuole sì bene custodite, fossero in dominio de'privati aderenti, e che le potessero alienare? No certamente. Anzi coll'aver dichiarato, che la Santa Romana Chiesa ha sempre avuto sulla Chiesa di S. Maria *ad Martyres* un *peculiare dominio*, e molto più coll'averla annoverata fra i *Palazzi Apostolici*, con un nuovo titolo ce la ha resa più sacra, più rispettabile, più sicura da ogni insulto, e fuori d'ogni commercio. L'ha dichiarata, e confermata, secondo i termini del di-

ritto publico, un fondo, una possidenza *domaniale*, un luogo di sua *residenza*, che è un diritto di Regalía del Sovrano, come a lungo prova lo Stryckio *Dissert. jur. vol.* 1. *disput.* 8. *cap.* 1. *n.* 54. Epperò suppone, il Panteon essere stato per l'addietro, e lo vuole d'ora in poi sempre fuori di commercio, inalienabile a segno, che non si può supporre un titolo, per cui lo acquisti o in tutto, o in parte un privato. E se uno de' Sovrani volesse alienarlo, o pregiudicarlo, potrebbe in seguito esso, o i Successori dichiarar nullo il contratto, o altro modo, secondo la natura de' domaniali. Stryckio *Vol.* 7. *disput.* 14. *cap.* 2. *n.* 27. *e* 35. *vol.* 5. *disput.* 25. *cap.* 3. *n.* 115. : *Ex hisce concludimus, quia ALIENATIO DOMANIALIUM est ipso naturæ jure NULLA, eaque nec dari, neque accipi salva Republica possunt; hinc PRIVATUS EORUM POSSESSOR NULLO TEMPORE, utpote cujus per se nulla est efficacia, VEL CONTRACTU SE TUERI POTEST, nec ad titulum edendum cum effectu admittendus est, cum illum nec habere ullo modo queat; sed militet contra ipsum præsumptio juris, & de jure, quippe quorum quis incapax plane est; in iis multo minus titulum acquiri posse, cuivis est in propatulo.* E *num.* 118. : *Est igitur talis possessor in summa mala fidè, & injustissimus detentor, ac prædo rei inalienabilis, quæque extra omne commercium est ipso naturæ jure; ut hinc indignus frueretur commodis possessorum aliorum, qui nempe titulum allegare non tenentur. Deinde regulariter obtinet, ut si vel maxime possessor domanialium edere velit titulum, ex. g. se emisse a Principe, non tamen erit manutenendus, nec audiendus; quæcumque enim probata non relevant, ad probandum non admittuntur. Exinde porro sequitur, si Princeps antecessor his non obstantibus de facto bona quædam vel largitionibus, vel per contractum possessori concesserit, successorem illa juste ad Coronam revocare posse, sine ulla compensatione, tum ex allegata ratione, quia alienatio illa fuit ipso naturæ jure nulla; tum quia scire debuit, & potuit emtor conditionem istorum bonorum; adeoque summæ malæ fidei possessor est.* Ognuno sa, che nella Costituzione della Chiesa Romana

in generale per tutti i suoi beni, detti anche Patrimonio di S. Pietro, e molto più per le Regalíe maggiori, alle quali vi ho provato a lungo nella Risposta §.4. *pag.*3. *seg.*, che appartiene in modo speciale il nostro argomento in questione, al punto di entrare nella Bolla di S. Pio V. *de non infeudando*, i Sommi Pontefici *pro tempore* non sono, che Amministratori; e perciò detti coll'antico rispettabile linguaggio, ancor permanente, *Vicarj del B. Pietro* (*a*). Inventatevi ora, se è possibile, qualche scappatora, o sottigliezza, per provarmi esser falso e il fatto suddetto delle Pontificie disposizioni, e le massime legali, che lo regolano; onde possiate dire, che i Crescenzi sono sempre stati veri padroni e delle Terme, e del Panteon, e averne quindi potuto disporre a loro piacimento. Io vi risponderò col Papa Bonifazio II. nel Sinodo Romano (*b*): *Jam temerator est ecclesiasticæ disciplinæ quisquis in ejus leges, cum sibi nihil debeatur, inrepit; ea sibimet vindicando, quæ sibi a patribus negata videantur.*

9. Per questi titoli dunque, di *antico Edifizio publico*, di *Chiesa*, e *Cappella Pontificia*, di *Domanio*, e *Residenza*, i muri del Panteon essendo fuori di commercio, inalienabili, il contratto fattone è nullo, di niun valore, e di niuna conseguenza, perchè nullo in radice, e come non avvenuto. Le Leggi, e i Canoni sopracitati sono chiari; quali tutti compendia l'Onnate *De contract. tract.6. sect. 1. n. 14. sect. 3. n. 144.*. Ed è cosa incontroversa, affermata da tutti i Canonisti in materia di *Chiesa* in ispecie, che non vi è bisogno di alcuna dichiarazione di Giudice, come notano l' Hurtado *Tom. 1. de congrua, lib. 1. §. 19.*, Marinis *lib. 1. resolut. 6. e 7.*, Gonzalez *in Cap.6. De reb. Eccl. alien.*: *Si res Ecclesiæ sine præscripta a sacris*

(*a*) Nel diploma, o Privilegio di Lodovico Pio Imp. presso il Cenni *Cod.Car.tom.2. pag.*125, ; in quello di Ottone I. ivi *pag.*157.; nel giuramento da S. Bonifazio Apostolo della Germania, prestato al Papa Gregorio II. presso il Baronio *Annal. ad ann. 723. n.4.*, ove egli nota, *juramentum, quod & ceteri ordinati Episcopi præstare solerent.* Difatti oggidì ancora è vigente la formola nel Pontificale Romano all' articolo della consecrazione de' Vescovi. Catalani ivi *tom.1. tit.12. §.9. n.2.7. pag.*180. *seg.* §.11. *pag.*186.

(*b*) Holsten. *Collect. Rom. bipartit. pag.*66. *Romæ* 1662.

Canonibus solemnitate, & justa causa alienentur, nulla est ipso jure alienatio, adeo ut non sit necessaria ulla Judicis declaratio. Tutti pur sanno, che oltre la nullità, i contraenti sono puniti come sacrileghi nella *l. 5. C. De sacros. Eccl.*, da Simmaco Papa nel *cit. Cap. 6. De reb. Eccl. alien.*, e da Paolo II. in *extrav. Ambitiosæ* fulminati di scomunica: *Et tam qui alienat, quam is, qui alienatas res, & bona prædicta receperit, sententiam excommunicationis incurrat*.

10. Nè mai vi venga in capo di dire, che la vendita, e compra non consiste nelle mura della *Chiesa*, e del *Monumento publico*; ma che contiene ancora una porzione di casa fabricata dai Crescenzi. Io vi ammetterò questo fatto liberamente; ma la porzione del fabricato moderno è la minima, per vostra confessione nella vostra Scrittura §. 22., dicendoci, *che i ruderi antichi formano la parte principale del corpo di case una volta posseduto dai Crescenzi, poi dai Bonelli, ed ora per titolo oneroso di compra dai Clienti*. E fosse anche la parte maggiore, voi ben sapete, che il contratto è individuo, e che la causa publica, e la Chiesa fa annullare tutto il contratto, come vi dice la S. Rota *Decis. 261. n. 3. par. 4. tom. 1. Recent.*; perchè è regola in tal caso, che *utile per inutile vitiatur*, secondo la stessa Rota *Decis. 202. n. 6. par. 6.* Tanto maggiormente, perchè la cosa publica, e sacra è la cosa principale, e più rispettabile, di cui si vuole abusare, e quella, che forma il soggetto della questione. Il Sovrano è il padrone di rivendicare la roba sua, quando se ne abusa, e come gli piace, senzachè i contratti dei privati sopra di essa possano impedirlo. *Jus publicum privatorum pactis mutari non potest. l. 38. ff. De pact.*

11. Spero eziandío con maggior fondamento, che non penserete a farvi scudo nuovamente del Chirografo SSmo, che approvò la vendita. Ve ne ho dette tante nella mia Risposta §. 13. *pag.* 11. contro l' abuso, che avete voluto farne in generale, che mi pare inutile affatto di riparlarne ora, che si tratterebbe niente meno, che di far approvare da Sua Santità senza pensarvi, la vendita del

Monumento publico, della *Chiesa*, della *Cappella Pontificia*, della *cosa domaniale*, e *residenziale*, contro tutte le regole pocanzi allegate. E chi non sa, che secondo anche il diritto semplice comune, e privato, le grazie, i Rescritti, i Chirografi de' Sommi Pontefici, come quelli di ogni altro Principe supremo, non si estendono oltre i confini della cosa richiesta, e accordata, come è indubitato, e e ve lo dice la S. Rota le mille volte, e in ispecie *Decis.* 25. *n.* 5. *part.* 15. *Decis.* 479. *n.* 5. *par.* 18. *tom.* 2. *Decis.* 211. *n.* 4. *par.* 19. *tom.* 1. *Decis.* 356. *n.* 8. *par.* 16. *Recent. Cor. Emerix jun. Decis.* 1175. *n.* 2.? E ben costa letteralmente dal Chirografo stesso, che vi ho dato in Appendice alla Risposta *n.* 4., *che la grazia*, *specialmente nei termini come è richiesta*, altro non conteneva, se non che Sua Santità, per l' effetto dell' alienazione si degnasse *di dichiarar libero il forno*, *e fabriche annesse*, *dalla obbligazione fidecommissaria*, *ed ipoteca*, *che vi era ec.*; riferendosi espressamente alla Santità Sua, aver l' oratore dimostrato, che la grazia *in quei termini* non lede l'interesse di veruno; ma contuttociò si riserva a favore del compratore l'espresso diritto dell' *evizione*. Vale a dire, che non si toglie ad alcuno il diritto di far vedere gratuita, e falsa l'assertiva dell'oratore, che con tal vendita non si leda alcuno; e che alcuno non possa avere il diritto di farla dichiarar nulla, ed insussistente.

12. A diminuire la forza di tutto il fin quì esposto con Leggi evidentissime, i vostri Clienti nemmeno potrebbero giovarsi con un' ombra di buona fede, o d'ignoranza nel comprare. Mentre nè l'una, nè l'altra può mai supporsi legalmente in tali cose, che nemmeno si permetterebbero in un ben lontano villaggio, non che in Roma, sede della Religione. E come poi affacciarla onestamente, se ho avvertito il fornaro dei diritti del Principato innanzi la vendita, come vi provai coll'attestato de' professori presenti, dato in Appendice alle Annotazioni *num.* 18., e in quella della Risposta *num.* 8.? Se il lodato architetto signor Marmorelli avvisò i committenti, che i muri del Monumento publico, e della Chiesa, appartenendo al Princi-

pato, ed al Publico, per doppio titolo non si potevano nè vendere, nè stimare? Questo istruito professore sapeva le regole, e le pratiche legali sui diritti dei vicini, come diffusamente esposti dall'architetto sig. Masi nel suo libro *pag.* 228. *e segg.*; cioè, che in vigore della Costituzione più volte lodata di Gregorio XIII. §. 4. il vicino può costringere il vicino a vendergli la metà del muro, per appoggiarvi la sua casa. Ma se il muro non siasi mai ceduto, e resti sempre in dominio del vicino interamente, la casa, che gli è addossata, non avrà che la servitù attiva dell'appoggio de' muri, e de' travi; non mai alcun diritto perciò di appropriarsi, e di vendersi i muri del predio serviente; non essendovi *parte*, *che gli spetti*, oltre la servitù, come falsamente si asserisce nella stima sottoscritta dai signori Camporesi, e Giorgi, nell'Append. sudetta *pag.*84. Ora poteva mai supporre il sig. Marmorelli un assurdo in contrario al caso nostro; o un condominio dei Crescenzi colla Chiesa Romana sui muri del Panteon; che una sì vistosa porzione dei medesimi sia mai stata da 400. e forse più anni in quà dai Sommi Pontefici venduta, o regalata, da potersi rivendere?

13. La conseguenza naturale di tutte queste premesse, è ben chiara per sè. I vostri Clienti non potevano neppur pensare a rifabricare, o a risarcire la fabrica rovinosa, senza commettere un manifesto *attentato*, un nuovo *spoglio*, un nuovo *sacrilegio*; e questi molto maggiori gli hanno commessi, e ingranditi col voler quasi con violenza proseguire nei lavori a dispetto del mio formale Monitorio, e delle successive inibizioni del Giudice.

14. Voi, che sapete bene la storia di tutta la condotta irregolare de' vostri Clienti nel voler rifabricare, o risarcire a quel modo, perchè il tutto hanno fatto coi vostri suggerimenti, impulsi, e colle più franche assicurazioni dei loro *evidentissimi diritti*, e viceversa della *insussistenza* delle pretensioni del Commissario delle Antichità, della *temerità*, de' *capricci* del medesimo in favore de' Monumenti antichi contro le supposte proprietà dei privati, delle quali voleva spogliarli, non ostante che egli avesse

già reso conto a loro, e al Publico dei diritti i più evidenti, che sosteneva, nella Memoria sui diritti del Principato; voi, che d' accordo con altro personaggio distinto avete osato tentare di sorprendere la Religione del giustissimo nostro Sovrano con foglio il più insulso, ed esagerato, che rivedrete qui in Appendice *num.* 2., per ottenere un Rescritto, che mi facesse tacere, dopo introdotta legalmente causa nel supremo Tribunale dell' Emo Camerlengo a favore dei diritti del *Publico*, della *Chiesa Romana*, del *Principato*; voi, dico, che tutto sapete, voi prego, di rendere conto esatto ai sapientissimi Giudici di tale condotta; e di produrre loro quel documento, che andate sussurrando a chi vi pare, di tenerlo per un' ultima fortissima ancora di speranza.

15. Eccovi questo documento, che lo publico io: ed è per verità della maggiore importanza, per accusar voi più, che i vostri Clienti, di poco buona fede; e farvi reo manifesto di tutto l' operato in seguito con falsi supposti tanti, e con tante cavillazioni. Leggetelo intero nell' Appendice *num.* 3.

16. Dopo aver voi tentato indarno con varj maneggi diretti, e indiretti, di sfuggire ogni via giudiziale, di sorprendere, come dissi, l'ottimo cuore del Sommo Pontefice, ne aveste dalla Santità Sua risposta officiale, con Biglietto a voi diretto, per l'organo di S. E. Rma Monsig. Tesoriere; che *gli Amministratori del Patrimonio Cuccumos possano pure liberamente proseguire la ristaurazione del forno, detto della Palombella, AD EFFETTO SOLTANTO D' IMPEDIRNE LA ROVINA*. Di più in sostanza la Santità Sua fece intendere nel seguito del Biglietto stesso, che mi autorizzava ad agire legalmente in suo nome, e a fare quelle spese, che fossero della *più urgente necessità*, e della *più luminosa giustizia*. Nella prima parte dunque Ella vuol limitata la ristaurazione a IMPEDIRE LA ROVINA, per una cautela di sicurezza publica, e dei Cucumos, e per loro minor danno in tempo della lite. Ed è evidente la ragione della seconda parte; perocchè se io avessi dimostrata la *luminosa giustizia* della causa, che ave-

vo promossa, e che sostenevo per officio, ne era tosto provata *la più urgente necessità*, di sostener un diritto sì nobile, cui un Governo mai non può, e non deve pregiudicare per un tenue, o grande, che siasi, risparmio di denaro. Quindi un vero, solido, perfetto ristauro, o rinnovazione di fabricato non si poteva, e non si voleva mai permettere; se non che con una supposta manifesta inconcepibile contradizione di massima, e di fatto. Eccovi con ciò insieme approvata la mia condotta, che voi avete sempre derisa: eccovi legitimata, se pur vi fosse stato dubbio, la mia persona con Oracolo SSmo per mezzo di quel Ministro, che voi avreste voluto far comparire in causa, per sapere contro chi rivolgersi i vostri Clienti *per li danni, e spese in caso di vittoria*; quasi che l'azione promossa da me a nome del Principato potesse essere calunniosa: ecco toltovi ogni pretesto di gridare ulteriormente, che *la Camera taceva, e niuno de' suoi Procuratori, e Avvocati compariva*; perchè voi col volgo non conoscendo l'indole del giudizio, lo credevate al più di un mero *interesse fiscale*; quando era di *Regalia maggiore*, di *onore*, di *decoro*, di *giurisdizione*: ed ecco in fine autorevolmente svanita a loro, e a voi, ogni lusinga, che il Principato abbia voluto cedere i suoi diritti nel caso, che io li portassi ad una *luminosa giustizia*. D' onde arguite pure, se possiate sperare, che ve li ceda, dopo che saranno canonizzati più chiaramente con una sentenza tanto strepitosa, che si attende; e dopo dedotti alla publica notizia per futuro regolamento con una *Decisione*.

17. Una tal dichiarazione sovrana, la più espressa possibile, siccome bastava per me, perchè era nel senso della mia istanza, e protesta nella succitata Memoria sui diritti del Principato, ripetuta più chiaramente nella Risposta §. 30. *pag.* 41., *e segg.*, dovea bastare anche per i vostri Clienti, e per voi. Ma nò. Tornaste ad importunare la clemenza di Pio VII., per aver di più; per fare onninamente annullare con Rescritto il mio Monitorio. Pio VII. sempre giusto, e coerente, emanò difatti il Rescritto per l'organo suo, ordinario in questa materia

di Antichità, l'Emo Camerlengo, in data dei 25. luglio, non a piacer vostro; ma ne' termini più volte riferiti, esprimenti, che Sua Santità si degnava di deputare una rispettabile Congregazione di Prelati di Rota, e Camera, per giudicare sulla mia istanza; rimettendo alla medesima la causa *una cum Monitorio*, e per conseguenza *una cum inhibitione*: tanto era vero, che la Santità Sua la credeva ognora più ragionevole, e ben fondata, non un mio *capriccio temerario*, una *picca*, una *velleità*, una *soverchieria*, uno *sconsigliato impegno*, come avevate voi tentato di rappresentarla e a Sua Santità, e di continuo nelle vostre stampe; e aggiunse, che *intanto* non fosse ritardato il *NECESSARIO RISTAURO della casa*, a norma della perizia dell'architetto delle Antichità: *Non retardata tamen interim NECESSARIA RESTAURATIONE DOMUS explenda ad tramites relationis edendæ a Josepho Camporesi, perito architecto jam deputato pro conservatione antiquarum Monumentorum, emissaque per oratores obligatione demoliendi in casu succumbentiæ*. Che significa quel NECESSARIA RESTAURATIONE? Non è egli lo stesso in coerenza, e in conferma della mente della Santità Sua, manifestatavi poco prima nel Biglietto, AD EFFETTO SOLTANTO D' IMPEDIRNE LA ROVINA? E non era egualmente chiaro l' Oracolo di Sua Beatitudine, coll'aver limitata questa necessità al modo da suggerirsi dal perito architetto delle Antichità? Se il S. Padre, recedendo dal suo primo giusto comunicatovi sentimento, avesse inteso accordarvi un libero ristauro a modo vostro, un riedificare *a perpetuità*, perchè deputare una rispettabile Congregazione a giudicarne; perchè queste limitazioni; perchè raccomandarne il suggerimento, e e la cura all'architetto delle Antichità? Perchè non lasciare il tutto all'arbitrio dell'architetto della casa fornaria Felice Giorgi, e dire *juxta petita*? Perchè voi stesso, voi sempre nella più manifesta contradizione con voi, non dubitate anzi di sostenere, quando credete possa giovarvi, nel §. 10. della vostra Scrittura, che il Camporesi *non prescrisse in sostanza altra opera, se non quella, che credè NECESSARIA A SCANSARE UN' IMMINENTE RO-*

VINA? E quell' INTERIM, che significa *pendente la lite*, non indica anch' esso una *cosa provisoria*; di cui i vostri Clienti hanno saputo abusar tanto, da farlo divenire perpetuo, come quello di Carlo V.? Tutte le loro mire sono sempre state dirette a questo; di prolungare il giudizio, e *intanto* fabricare a lor modo fino al compimento. Quindi i tanti Memoriali, le tante questioni dilatorie, le tante pretese rinnovazioni di dubbj, l'aver implorato, e ottenuto dal defunto Monsig. Strasoldo, che non si radunasse in ottobre la Congregazione, malgrado che già ne fosse dal medesimo fissato il giorno.

18. Il sig. Camporesi, che doveva conoscere il suo dovere generale d'impiego, e molto più venerare gli Oracoli SSmi a favore delle Antichità ne' più rigorosi termini, senza farne motto con me, o col Giudice, pago soltanto di avere un mezzo fortunato di sostenere la vendita, che aveva fatta fare del forno, come architetto della Casa Bonelli Crescenzi, combinò col Giorgi una perizia relativa a quella fatta nell' occasione della vendita, e colla stessa pianta; e propose un modo non di *ristauro*, ma di una *vera totale riedificazione*, ingiuriosa sommamente all'antico Monumento, quasi abbia bisogno di un vile sostegno; e più ingiuriosa alla Chiesa la più degna della B. Vergine, e di tutti i santi Martiri, da cui ogni profano moderno casamento dovea stare lontano, come sanno pure gli architetti. Eccedè così sfacciatamente i termini prescritti dal Biglietto, e dal Rescritto SSmo; colluse cogli Avversarj, e prevaricò in uffizio; anche semplicemente accettando una commissione, in cui non poteva onestamente impiegarsi, avendo il primo fatto vendere il forno, senz' avvisarne il Giudice, o la Santità Sua, che l'ignoravano.

19. Voi però, che ben sapevate alla lettera l'Oracolo SSmo comunicatovi nel Biglietto, da probo difensore non potevate appigliarvi all'eccesso della perizia Camporesi; nè tanto insistere nel Memoriale secondo a Sua Santità, e giudizialmente coi termini sempre i più ingiuriosi contro di me, tacciando di *propotenza*, di *soverchieria*, di *ardire*, di *capriccio*, di *temerità*, e di peggiori titoli lo

mie istanze, perchè la impugnai come arbitraria, ed eccedente i limiti della commissione; e però da non doversi attendere, per principio ovvio, di cui la S. Rota *Decis.* 12. *n.* 38. *par.* 12. *Decis.* 158. *n.* 1. *par.* 18. *Recent.*; gridando nell'ultima vostra Scrittura §. 4., *e segg.*, che quella era anzi nei termini del Pontificio Rescritto (lo sarebbe stata difatti nei termini riferiti poc' anzi); e nella precedente al §. 16., levata dal Rescritto la parola essenziale *necessaria*, francamente scrivendo, che *quando il Santo Padre ha risposto non* retardata restauratione &c. *non ha potuto parlare se non appunto di quel ristoro, che udiva farsi, e di quel ristoro per conseguenza, che* NON PROVISIONALMENTE, *ma* PERPETUAMENTE *servir doveva per sostegno della casa.* E quantunque Monsig. Ferrari Giudice avesse intese maturamente le mie ragioni, e le vostre, e avesse inibito ogni lavoro eseguito a norma della perizia, e la Santità Sua avesse il tutto approvato, con dare al Giudice stesso tutte le facoltà per eseguire i suoi Decreti, come rivedrete quì in Append. *num.* 4.; profittando voi nell' ottobre scorso della mia assenza, di quella di Monsig. Avvocato della R. C., e del Procuratore, nuovamente reclamaste al Trono della Santità Sua contro questo Rescritto; chiamando sempre *ardite* le mie *pretensioni*, e *chimere*, e asserendo, che con *orrezione*, e *surrezione* lo avevo sorpreso alla Santità Sua; e ne otteneste di farlo revocare con altro per lo stesso organo di Monsig. Giudice ne' seguenti termini: *Aperiendo mentem Sanctissimi, visa relatione periti Palazzi, ac prævia repositione a quocumque Decreto, impertitus fuit licentiam prosequendi fabricam ad formam peritiæ Camporesi*; ferma però stante sempre l' obbligazione fatta di *demolire* il tutto in caso di soccombenza.

20. Al mio ritorno ben facile mi sarebbe stato, di mostrare anzi orrettizio, e surrettizio, e onninamente sorpreso questo vostro nuovo Rescritto; essendo un vero complesso di falsità, e di gratuite asserzioni il vostro Memoriale, come lo vedrete nell' Append. *num.* 5. Ma mi parve un delitto, di abusare cotanto della bontà, e clemenza del Principe, il quale a suo tempo meglio cono-

sciuta naturalmente la verità delle cose, e la lealtà del procedere rispettivo, avrebbe garantita la giustizia della *causa publica*, e *sua*, col far eseguire il Rescritto nella totalità anche della *demolizione* dell' ingiustissimo insultante fabricato.

21. Avrei potuto umiliare al Trono dell' ottimo Principe anche le mie ragioni, e riflessioni sulla dubbia esorbitanza del primo Rescritto, per il *non retardata interim necessaria RESTAURATIONE domus*, se avessi preveduto l'enorme, inaudito abuso, che potevate tentarne; facendolo in quella parte vedere orrettizio; perchè voi o per ignoranza imperdonabile, o per malizia, oltre le tergiversazioni moltiplici, nelle carte presentate avete taciuta alla Santità Sua la natura vera del giudizio, e la mia condotta a termini della pratica forense la più stretta, e rigorosa. Io a norma dello Statuto di Roma *lib.*1. *cap.* 148., dopo avere spedito il Monitorio, comunicai a voi, e al sig. Ascani *dentro i sei giorni utili* la mia Memoria sui diritti del Principato manoscritta, dopo letta, e approvata da Monsig. Giudice; e quindi subito la stampai, e comunicai a un tempo a voi, al sig. Ascani, e al sig. Gio. Sala, amministratori del Patrimonio, affinchè subito potessero citare *moderari Monitorium*, e dire le loro ragioni. Voi non dovevate ignorare, che, in forza dello stesso Statuto, e del diritto comune, questa cautela, di produrre subito i motivi dell'istanza, coi quali *aliquid plene probetur*, importa, che non si ammette obligo alcuno di demolire; che *etiamsi millies satisdet*, il pretendente in contrario non può fare il minimo ristauro, se non fosse qualche sbadaccio, e puntellatura, che impedisse una immediata rovina. Tuttociò ve lo abbiamo provato e nelle mie stampe citate, e nelle Scritture forensi contemporanee. Niuno comparve mai in giudizio. Ma due mesi dopo presentaste Memoriale a Sua Santità, pieno d'ingiurie, e di calunnie contro di me, e delle mie pretensioni, benchè autorizzate dalla Santità Sua; domandando semplicemente per Rescritto l'*annullazione* del mio Monitorio, che *impediva* ai vostri Clienti *gli urgentissimi intrapresi ristauri*. Eppure in tre

altri mesi nulla faceste : anzi nel vostro Somm. *num.* 27. avete prodotto un attestato in data dei 29. gennaro 1807., per provare, che questo bisogno urgentissimo non vi era, perchè *nè il forno ha desistito giammai di agire, il pane è stato sempre cotto, e venduto; nel solito luogo hanno sempre dormito li Ministri*. Se non vi era bisogno di urgente ristauro allora; molto meno vi era tanti mesi prima. Come poteva dunque esser legale un *ristauro* anche *provisorio*; che non fosse puntellatura la più urgente al momento; che non fosse conforme al diritto, e al Monitorio ? Se tanti mesi dopo la casa avesse avuto bisogno di maggiore sostegno, la colpa era de' vostri Clienti, i quali non avevano creduto comparire in giudizio, sperando ottenere l'intento per vie oblique. Nè questa colpa potea dar loro un diritto a violar le Leggi apertamente in una materia, che non doveva ammettere giammai *verun solido ristauro*, come già vi ho provato tanto bene ad evidenza nelle passate stampe, e tornerò or ora a parlarvene.

22. Ma proseguiamo ad esaminare, e a far conoscere ai sapientissimi, giusti Giudici nel suo punto la savia, onesta, regolarissima condotta de' vostri Clienti, che si vedrà sempre la stessa, coerente all' impegno adottato, di voler fare d'ogni erba un fascio, di voler eseguire le loro idee, coll'insultare, col violare ogni Legge, e ridersi di tutti i Tribunali.

23. Vediamo, come abbiano rispettato quello delle Strade. Meritavano ben altra corrispondenza quegli *umanissimi, e ragionevoli Cavalieri, Maestri di Strade*, che voi lodate nella vostra Scrittura §. 16.; e nella loro persona lo meritava il Principato, e il Publico, che con essi i vostri Clienti hanno offeso, ed insultato, violando le loro licenze. Non vi dispiaccia di sentirvene fare l'esame.

24. Sotto il dì 5. settembre 1805. i sigg. Cucumos chiesero licenza con Memoriale, di fare *un picciolo sperone* da ambi li lati della loro casa per forno alla Palombella, di *palmi* 40. *circa* dalla parte, che guarda il vicolo per andare al Portico della Rotonda; e la ottennero a norma della perizia dell' architetto delle Strade sig. Giovanni Codini,

in lungo come sopra, e in altezza *fin sotto il dado del primo piano, per fortificare la detta casa*. Il Memoriale, la relazione dell'architetto, e la licenza la leggerete intera qui in Appendice al *num.6.* Come fu osservata scrupolosamente questa licenza? 140. palmi circa furono protratti ai 105. immediatamente, come costa dalla perizia Camporesi, data nel vostro Sommario, e nell'Appendice alle mie Annotazioni *pag.*88., nella quale sotto il dì 5. settembre 1806. si riferisce, che *la porzione di nuovo fondamento sulla linea* A B, *cioè verso il Panteon, si estende in lunghezza per circa palmi* 105., *ed in larghezza nel suo principio per palmi* 2. *terminando a cuneo verso il Panteon*. Quanto l'abbiano rispettata, e osservata in altezza, lo vede ognuno. Da sotto *il dado del primo piano una fodera a sperone*, che doveva *incarnire* col vecchio, *e terminare a niente*, si è tirata fino al tetto, sempre ad una ben notabile grossezza mano mano di un palmo e mezzo, e di un palmo; sempre ad una ben sensibile inclinazione, e con un aggetto, o risega al secondo dado di mezzo palmo; anzi levando mano mano il muro vecchio dietro, e facendo non una fodera, ma un muro eguale quasi tutto nuovo da fondo a cima anche nell' interno: e ciò similmente contro la legge della perizia del sig. Camporesi, il quale prescrive, che le *RIPARAZIONI, che potrebbero apprestarsi, per SCANSARE UN' IMMINENTE ROVINA* (conforme alla volontà di Nostro Signore nell'esposto Biglietto a voi), *consistono nel riprendere una fodera a scarpa sopra il descritto fondamento, che GIUNGA SINO AL DADO DEL PRIMO PIANO* (conforme alla licenza del Tribunale), *nella RASTREMATA LARGHEZZA di un palmo, da innestarsi al muro con frequenti legature, e da proseguirsi*, non più *a sperone*, ma *VERTICALMENTE DAL DADO SUDETTO FIN SOTTO AL TETTO*. La parola *fodera* mai non ammetteva un simil lavoro; e le parole PICCIOLO SPERONE per FORTIFICARE la casa, non poteano permettere un muro tutto intero, e continuato affatto nuovo da' fondamenti al tetto; essendo noto nell'arte, e nel Dizionario della Crusca, che lo *sperone*, o *barbacane*, *è parte della*

muraglia DA BASSO, fatta a scarpa, per sicurezza, e fortezza: un muro di baluardo, che lascio alla vostra cognizione, e onestà il dirmi, se sia quella *riparazione da farsi A SOSTEGNO, e RESTAURO DELLA CASA*, come prescrive il sig. Camporesi, e che voi ripetete nella vostra Scrittura §. 10.: un muro, il quale, secondo la perizia dell' architetto Palazzi, data pure come l'altra, *in qualunque evento non avrà mai bisogno di altra riparazione*: un muro in somma, che secondo le riferite vostre parole, *PERPETUAMENTE servir doveva per sostegno della casa*. Per lo che è stata anch' essa violata la legge, e la volontà del Governo, e del Tribunale, espressa nella licenza con queste parole: *Bene inteso però, che il sito, che saranno per occupare nelle strade le dette due fodere di muro PER FORTIFICARE la detta casa, si cede ora a titolo di MERO IMPRESTITO; cosicchè dovendosi RIFABRICARE la medesima, si abbia A RIMETTERE sull' antico piantato, senza alterare li fili*. Con tal fabricato totale solidissimo, quando potrà verificarsi, che la casa si *rifabrichi*, per farla rientrare negli antichi limiti?

25. La perizia Camporesi fece chiedere da me un' altra perizia giudiziale del sig. architetto Vici, il quale descrivesse lo stato antico, e moderno della fabrica; e si ottenne, malgrado le opposizioni, e gli schiamazzi insensati del vostro Procuratore. Allora i vostri Clienti, temendo essere scoperti sulla violazione della licenza per i 40. palmi circa, protratti di fatto ai 105. circa, corsero benchè *lite pendente*, senza nulla dirne, surrettiziamente, a chiedere al Tribunale, non una sanatoria, ma con franchezza una nuova licenza *di prolungare il fabricato in facciata, come dall' annessa dimostrazione*; sicuri di non essere scoperti nel loro inganno, perchè l'architetto sudetto delle Strade, per non dir altro, non si sarebbe preso il pensiere d'andar ad osservare, se il lavoro era già fatto. E così avvenne. L'architetto fece la sua relazione in sua casa, che *poteva accordarsi la grazia*; e questa fu accordata sotto il dì 29. settembre, senza diffidenza della malizia de-

gli uni, e della colpevole mancanza dell'altro. Sulla supposizione, che ambe le licenze fossero state ottenute prima, il sig. Camporesi aveva fatta la perizia, e la relazione. Che ve ne pare? Tutti questi documenti li vedrete pure qui appresso allo stesso numero; e serviranno ancora a dimostrare, con quanta verità rappresentaste alla Santità Sua, nel primo Memoriale; che *atto arbitrario non è certo, la restaurazione di un proprio corpo, ALLORCHE' NON SI ECCEDONO LE MISURE, E I LIMITI*; e che *i vostri Clienti tremarebbero all'immaginazione soltanto di esporre al Trono di Sua Santità la verità benchè in menoma parte alterata*. Le misure, e i limiti erano già state appunto eccedute allora dai 40. ai 105. palmi; e la mentita al Trono era in tal modo impudentissima, e da far tremare chi la proferiva.

26. Di più; sentite nuova fraude ingegnosa. Nel secondo Memoriale i vostri Clienti domandano *di prolungare la fodera a sperone in facciata, come dall'annessa dimostrazione*. Il perito architetto del Tribunale nella sua relazione per la prima licenza si riportò *alla pianta da essi esibita*. Il Tribunale disse nella licenza, che la concedeva *in vista della relazione, e pianta annessa alla supplica prodotta negli atti*. Sulla pianta annessa furono segnati bene a colori, tratti, puntini, e frezze i limiti della richiesta *prolungazione di fodera*, e ben conclusi dalla parte del gabbiaro, con segnarvi anche le *porte* della *bottega*, e della *casa* fuori della linea. Ma con malizia bene studiata di abusare di questi limiti, che fanno? Scrivono sulla pianta accanto ai colori, *palmi* 108. Il Tribunale senza badare alla nuova artificiosa alzata d'ingegno, dice di accordare, *di poter prolungare una fodera a sperone per altri palmi 68. oltre la già concessa di palmi* 40. . . . *con che non ecceda la lunghezza unita di pal.* 108., *come si ACCENNA nella PIANTA DIMOSTRATIVA*; supponendo di buona fede, che i palmi corrispondessero al segnato, e colorito nella pianta. Il fatto si è, che la pianta dimostrativa è segnata coi limiti, che ho mentovati; li 108. palmi vanno più in là della

portà del gabbiaro, e quasi addosso al Panteon. Colle vostre cognizioni pratiche legali, ditemi, a quale delle due si avrà da stare; alla pianta colorita, e segnata tanto esattamente ne' suoi limiti; o a un numero scrittovi sopra a caso, o per malizia? Chi sarà il dimostrativo, e chi il tassativo? Gli architetti, e i capimastri, che ho interpellati, mi assicurano, che nello stile dell'arte si deve stare alla *pianta colorita*, e sì bene *circoscritta*. Ognuno l'intende. Un Legale non potrà dire altrimenti, riflettendo, che gli oratori, l'architetto, il Tribunale si riportano alla *pianta esibita*, all' *annessa dimostrazione*, alla *pianta dimostrativa*. E' cosa ben differente il vedere segnati i limiti con colori, e con tutti gli altri amminicoli, che danno un' idea giusta della cosa, se possa accordarsi, o no; dal vedervi sopra notato un numero di palmi, che non si vanno a rincontrare, e che non lo sono stati effettivamente dal sig. Codini, il quale nemmeno è stato ad osservare, se già era stato eseguito da otto mesi prima il fabricato. Le altre violazioni della precedente licenza mi autorizzano ancor più a credere malizia nei numeri; *semel malus*, *semper præsumitur malus in eodem genere mali*: e secondo i principj legali, se volessimo credere un errore nel numero; *error*, *qui cedit commodo errantis*, *præsumitur data opera commissus*. Rota *Decis. 769. num. 2. par. 2. Recent.* Seppure non si volesse dire, che un architetto può così errare, come chi presenta un disegno di un teatro a sei ordini di palchi, per fatto da lui; e in voce assicura, che non ce ne avea potuto ricavare che quattro. Ma ai sei si sarebbe stato col disegno alla mano, se avesse meritato l'onore di essere eseguito.

27. Ancor di più. I vostri Clienti eseguiscono attualmente il lavoro non solo per la lunghezza, che porta il numero di palmi 108., dieci in 12. palmi più in là del segnato nella pianta colorita, sempre aggettando in fuori sulla strada tre quarti di palmo, e accostandosi già quasi addosso al muro del Panteon; ma fabricano non più a fodera *da finire al niente*; fabricano con muro tutto nuovo dai fonda-

menti, come si vede da tutti, come si conosce dalle morse lasciate nel muro contiguo, e si vedrà nell'attestato quì al *num.*7.: cosa, che non solo è contro la licenza del Tribunale, ma contro la Legge espressa di Paolo III., che non vuole si facciano *muri nuovi* addosso ai Monumenti publici antichi: *neve his novi parietes applicentur*; contro la perizia Camporesi; contro la vostra asserzione, che *i nuovi lavori non giungevano fino al Panteon, e non gli appartenevano*; contro la vostra stessa promessa, che riportai nella Risposta *pag.*38., che si voleva dai vostri Clienti toglier per sempre *quella parte di casa*; e contro la vostra confessione, che *fabrica, e nuova fabrica certamente soggiace ad altre regole, che il semplice ristauro*.

28. Ma a dire il vero, perdonatemi Sig. Avvocato, in questo incidente ho giusto motivo di diffidare, e non per la prima volta, anche della vostra buona fede; perchè ho ben veduto, che nel riportare le sudette licenze nel vostro Sommario, le avete mutilate di tutte quelle parole, e periodi, che potevano far sospettare in parte della fraude artificiosa de'vostri Clienti per violarle più sicuramente, e non far capire la contravenzione. Rincontratele come sono date da me, cavate dagli originali nell'Uffizio delle Strade.

29. Ritorniamo al nostro Monumento. Vi ho detto, che gli avanzi delle Terme si devono considerare un'Appendice del Panteon, una *lacinia*, dite voi; comunque siano conservati. Il Panteon è sempre stato, ed è tuttavia il corpo principale, senza di cui gli avanzi non potrebbero sussistere; di modo che insieme formano un solo corpo di Monumento publico, che può dirsi tutto sacro. Due cameroni ne occupa già la Sagristía; e questo, che confina, ed è accanto agli altri del forno, esser parte di Chiesa, non lo negate; e come tale essersi creduto dai Crescenzi, viene rilevato dalle locazioni date nel Somm. *num.*14. *e* 15. Se si dovesse tutto isolare il Panteon, con esso resterebbero unite le Terme; e niuno dubiterebbe, che formasse un solo corpo colla sua dipendenza. Sia più, o meno questa conservata; lo è tanto, che anche per sè sola dovrebbe

gòdere di tutti li privilegj, de' quali gli antichi Imperatori, e i Sommi Pontefici hanno comandato, che godano non i *ruderi*, ma le *reliquie*, notate la parola rispettabile, degli antichi Edifizj. E queste reliquie le sono andate ricuperando al Principato, alla Chiesa Romana i Pontefici mano mano, che se ne è presentata l'occasione opportuna.

30. Sentite un' altra erudizione al proposito. Nelle Annotazioni *pag.7. e segg.* ho scritto diffusamente dell' abuso sacrilego nei secoli lagrimevoli, di fortificarsi i prepotenti Signori dentro i robusti Monumenti d'architettura, inclusivamente nelle Chiese, e in quella del Panteon; il che si diceva *incastellare* la fabrica. Questo incastellare fu proibito solennemente fin dal Concilio generale Lateranense I. dell'anno 1123. *can.14.*: *Ecclesias a laicis incastellari, aut in servitutem redigi, auctoritate Apostolica prohibemus* (*a*). Un tal uso pur troppo comune ad altre parti dell' Europa divenuta generalmente semibarbara, fu pure interdetto nel Concilio d'Avignone del 1209. *can. 9.*: *Si forte aliquis temerarius, & violentus detentor Ecclesiam incastellatam ad mandatum sui Episcopi noluerit diruere, vel ei noluerit tradere possidendam; nominatim excommunicationis vinculo percellatur, & interdicti sententiæ supponatur tota terra ipsius* (*b*). E in varj Concilj di Toledo, uno de' quali dell'anno 1682. (*c*), provedendo meglio al caso, dopo aver richiamati i Concilj precedenti, e i Canoni della Chiesa universale, nuovamente dichiara, che tutte le parti di fabriche aderenti alle Chiese, Torri, o altro, che avevano servito, o potevano servire a quell'uso, formavano corpo colla Chiesa; e chiunque le tenesse, dovesse lasciarle, non potesse venderle, o cederle in tutto, o in parte ad alcuno sotto pena della scomunica. Vi sembrerà forse un rigorismo di quei buoni Padri Toletani? Si fosse pur fatto lo stesso anche fra noi!

31. Essendo le nostre Terme sì ben conservate, sì

(*a*) Presso l'Arduino *Acta Concil. tom.6. par.2. col.*1113. Catalani *Concil. gen. comment. illustr. tom.3. p.*46. 48. *n.*13.

(*b*) Presso l' Arduino *loc. cit. col.* 1989.

(*c*) *Lib.3. tit.*18. *const.*2. *pag.* 256.

grandiose, e belle, come accennai sopra, e come si vede dalle Tavole in rame inserite nelle Annotazioni, da poter benissimo sussistere per loro stesse senza le moderne casuppole, che anzi le ingombrano, e pregiudicano tanto; perchè non dovranno godere di tutti gli altri privilegj a loro vantaggio, e di quello in ispecie, di doverne stare lontani i moderni fabricati 15. piedi, secondo la Legge degl'Imperatori Arcadio, Onorio, e Teodosio ad Emiliano Prefetto di Roma nella *l. 9. C. De oper. publ.*? Il Panteon e come Monumento publico il più bello, e il più ben conservato, e come Chiesa ancor più per la sua antichità, bellezza, conservazione, e celebrità ecclesiastica, di cui tanta premura ne hanno mostrata i Sommi Pontefici, non dovrà goderne in primo grado, quando ne godono secondo le Leggi ecclesiastiche notissime anche le Chiese tutte comunemente? Ah! Sig. Avvocato veneratissimo, voi pure come ecclesiastico cercate anzi con ogni vostra possa, di tener salda ancor più per la pura, e santa religione di Gesù Cristo, quella massima fondamentale sì giusta, e gloriosa della nostra Roma gentilesca per quella Religione, che disprezzaste con Ulpiano; per quella Religione, benchè falsa, a cui dobbiamo il nostro Panteon: *Omnia post Religionem ponenda semper nostra Civitas duxit: etiam in quibus summæ Majestatis conspici decus voluit. Quapropter non dubitaverunt sacris imperia servire; ita se humanarum rerum fultura regimen existimantia, si divinæ potentiæ bene, atque constanter fuissent famulata. Quod animi judicium in privatorum quoque pectoribus versatum est* (a).

32. Questo è un punto, a dir vero, da esaminarsi un po meglio, per far vedere quanto vogliate, credo io,

(a) Valer. Massimo *lib.* 1. *cap.* 1. *n.* 9. In questo passo tutti leggono *futura*; e perchè non fa un buon senso, la turba degli eruditi nell' edizione del Torrenio 1726. *p.* 19. vi ha radunate molte congetture, e varianti lezioni, o meglio errori manifesti, per emendarlo, o sostenerlo. E' chiaro, che la vera lezione è *fultura*, che val *sostenere*, *reggere*; senso ottimo, che corrisponde al *servire*, e a *famulata*. La Religione, che è il sostegno, l'appoggio del Governo civile, del Trono. Così Cicerone 2. *Phil. c.* 51: *Cum labentem, et prope calentem rempublicam fulcire cuperetis. Ad famil. lib.* 12. *ep.* 5.: *Magnis subsidiis fulta respublica est. De Offic. lib.* 3. *cap.* 22.: *Imperium, quod gloria fultum esse debet, et benevo-*

mostrarvi indietro delle Leggi a favore dell' immunità ecclesiastica, reale, e topica; avendo asserito nella vostra Scrittura §.33. con una franchezza negatoria inconcepibile, che *non v' ha una Decretale, una Costituzione, che vietino la edificazione di una casa privata addosso alle Chiese*; che *questa immunità non è conosciuta dai Canoni*. Voi negate troppo, qualunque ne sia la ragione; e non vi fa onore nè come Avvocato, nè come Beneficiato dell'insigne Basilica Vaticana. Nella mia Risposta §.35. *e seg.* coll'autorità del Card. de Luca, della S. Rota, e con una *Re giudicata* di una particolar Congregazione come la nostra, vi provai l'opposto, quanto è necessario per un uomo sensato, e ragionevole. Ma ora, che me se ne presenta l'opportunità, stimo conveniente all'argomento in generale, di trattarlo anche più magistralmente per altre applicazioni, che potranno farsene all'occorrenza.

33. Cominciamo dalle autorità le più volgari, e le più conosciute. Sentite per il primo il Pacichelli, autore, che rispetterete, perchè è forense, *De distant. cap.6. memb.4. n.31.*: *Optimo etiam jure ob id prohibitum est ædificare supra, vel circa muros Ecclesiæ, aut aliud facere vel immittere, quod illi regulariter incommodum afferat; quia semper debita est sacris locis reverentia juxta l.1. & tot. tit. ff. Ne quid in loc. sac. & in l. Si cui 9. C. De ædif. privat.; ubi quod INTER ECCLESIAS, ET ÆDIFICIA PRIVATA RELINQVI DEBET SPATIVM XV. PEDVM, & demum san. mem. Pius V. in decreto per Quarantam relato. Quapropter INITIIS (si fieri potest) OBSTANDVM EST, NE FIANT LAICALIVM DOMORVM APPODIA, ET CONTIGNATIONES ECCLESIARVM PARIETIBVS, quæ majori semper majestate, ac splendore in insulas apparerent*. La cosa è tanto indubitata, e nota agli architetti, e

lentia sociorum. Gli eruditi dovranno questa emendazione alla nostra discussione sul verbo *fulcio*, nella Risposta *pag.42*. Ammirate la solida massima dei nostri antichi saggi, e accorti, che aspiravano fin dai primi tempi all'Im pero del Mondo. Ammirate, e ringraziate anche l'ordine della divina Providenza, la quale disponeva la giusta massima a prevenire, e preparare la Città per sede perpetua della vera Religione.

ai capimastri, che viene perfino registrata ne' loro Libri; nel più recente de' quali, stampato in quest' alma Città stessa in Italiano nell' anno 1788., vedete, quanto è recente, per non doverlo ignorare, il savio, religiosissimo autore, il già lodato sig. architetto Masi, *cap.*3. *p.*222. scrive: *Non è lecito di fabricare aderentemente ai muri di una Chiesa, ovvero sopra della medesima; che anzi tra la Chiesa, e l'edifizio privato vi deve essere lo spazio di piedi* 15.

34. Passiamo più stretto alle Leggi ecclesiastiche. Siccome avviene umanamente, che le Leggi anche più sante si violano, e si dimenticano volentieri in proprio comodo da chi non vuole osservarle; si devono perciò rinnovare, e richiamare all'osservanza ogni tanto; e mai non basta contro la cupidità degli egoisti, e degl' irriverenti. Nel Concilio Salegunstadiense, in Germania, dell' anno 1022. *can.*11. (*a*), io trovo chiaramente stabilito per regola generale, che si facciano togliere, o atterrare le case de' laici addossate alle Chiese: *Statutum est etiam, ut ædificia laicorum, quæ Ecclesiis adjuncta sunt, auferantur, & nulla in atrio Ecclesiæ ponantur, nisi tantum Presbyterorum.* S. Pio V. zelantissimo quale era dell'onor di Dio, e della di lui casa, rinnovò, come dice il Pacichelli, per l'organo del suo Cardinal Vicario Savelli sotto il dì 28. novembre 1566., anno I. del suo Pontificato, la proibizione rigorosa, che non potesse in Roma fabricarsi addosso, o sopra le Chiese, *di nuovo*, e niente *innovarsi* nel loro stato attuale. Eccone le parole importanti; potendosi leggere intero l' Editto presso il Quaranta *Summa Bullarii, verb. Reverentia Divinorum, p.*582. *Venet.*1622.: *Universis, & singulis Patriarchalium, & Collegiatarum, Parrochialium, & aliarum dictæ Urbis, & Suburbiorum Ecclesiarum Archipresbyteris, Canonicis, Præpositis, Rectoribus, & quorumvis Monasteriorum, & Conventuum cujuscumque Ordinis in eadem Urbe, & Suburbiis existentibus Abbatibus, Prioribus, & Guardianis, Capitulis, & Præpositis, Hospitaliumque, & Confraternitatum, alio-*

(*a*) Arduino *tom.*6. *par.*1. *col.*829. Hartzheim *Concil. Germ. tom.*3. *pag.*59.

rumque Piorum locorum Custodibus, Gubernatoribus, & Administratoribus, seu quovis alio nomine nuncupatis, ne de cetero SUB DUCENTORUM DUCATORUM AURI toties quoties contraventum fuerit, persolvendorum, mandati executivi, & in juris subsidium EXCOMMUNICATIONIS, ALIISQUE CENSURIS ECCLESIASTICIS arbitrio Nostro imponendis, & irrogandis pœnis audeant, sive præsumant per se, vel per alium, seu alios, IN DICTIS EORUM ECCLESIIS, ET PORTICIBUS FABRICARE, NEC FABRICARI FACERE etiam ex causa Cappellarum, Altarium, & sepulchrorum construendorum, seu ALIQUID INNOVARE, AUT INNOVARI FACERE, VEL PERMITTERE, MINUSQUE quibusvis personis cujuscumque status, gradus, & conditionis existentium, licentiam in dictis eorum ECCLESIIS, ET PORTICIBUS FABRICANDI, VEL FABRICARI FACIENDI, aut ALIQUID INNOVANDI, ut supra concedere sine nostra expressa licentia in scriptis obtenta; NEQUE SUPRA DICTAS ECCLESIAS ET PORTICUS, COEMETERIA, ALIQUAS STANTIAS, MANSIONES, VEL HABITATIONES CONSTRUERE, ET CONSTRUI FACERE, AUT ID PERMITTERE, VEL ILLA AD USUM PRIVATUM CONCEDERE.

35. Il Quaranta nel riportare questo Editto scrisse, che quantunque fosse ristretto a Roma, sarebbe stato decente, che altrove fosse per egual modo osservato. Ed era giusto. Difatti S. Carlo Borromeo, di cui è ben noto lo zelo, nel suo secondo Concilio Provinciale dell'anno 1569. *tit.* 2. *decr.*22. si fece subito un dovere di comandare apertamente, che non si fabricasse più da privati addosso alle Chiese (*a*): *Illud curet Episcopus, ut ne laicorum hominum ædes imposterum ædificentur, quæ Ecclesiarum parietes ulla ex parte attingant.* Dopo questo Santo Vescovo Cardinale, a gara potrei dire, i Concilj Provinciali, e Diocesani si sono fatti una particolar premura d'inculcare lo stesso divieto. Ve ne riporterò alcuni soltanto per brevità; potendovi assicurare, che ne ho vedu-

(*a*) Arduin. *tom.*10. *col.*745.

ti altri moltissimi. Il Sinodo di Spoleto del 1622. *cap.*15.§.2. decreta: *Ecclesiæ sint undique liberæ a domibus Laicorum; nihil ipsis profanum adhæreat*: adottato colle stesse parole in quello di Sinigaglia del 1627. *cap.*15. §.2., ripetuto in quello del 1737. pure *cap.* 15. §.2. Quello di Viterbo del 1614. ha *cap.*20.: *Loca Sacra sint a laicorum ædificiis omnino disjuncta*. Quello di Bologna nel 1698. *lib.*3. *cap.*5. : *Ita substruatur Ecclesia, ut ab aliis habitationibus sejungatur, totaque per circuitum pateat*. E per ultimo quello di Frascati del 1763. *part.*1. *cap.*14.§.3.: *Cum omnes ab Ecclesiis abesse profanæ servitutes debeant; idcirco nulla supra easdem cubicula* (*a*), *ac deambulationes construantur; neque earum Rectores, Nobis inconsultis, ullo modo patiantur, ut in iis, aut in adjacentibus locis fabrica ulla* DE INTEGRO FIAT, *aut* QUIDQUAM INNOVETUR. *In nulla item Ecclesia aditus, aut januæ, aut fenestræ* (*b*) *aperiantur, quæ a Laicorum domibus in Ecclesiam ipsam, aut ingressum, aut prospectum præbeant;* NEQUE LAICORUM ÆDES IMPOSTERUM ÆDIFICENTUR, QUÆ TEMPLORUM PARIETES ULLA EX PARTE ATTINGANT. Le Risoluzioni delle Sagre Congregazioni de' Vescovi, e Regolari, del Concilio, e della Visita Apostolica, in parte sono quì citate da questo Sinodo; altre possono vedersene presso il Pacichelli *loc. cit. num.* 28., e il Ferraris *Bibl. v. Ecclesia*, *art.* 5. *num.*5. Dicea bene il Cardinal de Luca al luogo citato, che oltre la *deformità*, e l' *indecenza*, l'appoggio delle case private alle Chiese è una *servitù*, che un privato non può usurparsi contro l'*immunità*; e però è proibita dalle Leggi civili *l.*14. §. *ult. ff. De servit. l.* 4. *ff. Commun. prædior.*, e dai Canoni, e dai Sinodi particolari quasi tutti, e ne parlano il Corrado *De dispen. lib.*9. *cap.* 4. *n.*5., il Monacelli *tom.* 1. *formul. tit.* 5. *n.* 20., Felicio *Allegat.*9. *n.*5. *par.*3.: *Agitur De rebus sacris, nem-*

(*a*) Edictum S. Pii V. pro Urbe 28. nov. 1566., Sac. Congreg. Concil. in Lusitana 15. martii 1652., Sac. Congreg. Episcop. in Melphitens. 2. octob. 1626., in Neapolitana 18. april. 1646. in Faventina 15. febr. 1619. & in Hieracensi 6. decemb. 1612., & 26. jul. 1613.

(*b*) Sac. Congreg. Episcop. in Casertana 8. jun. 1646., in Cusentina 14. decemb. 1646. & in Alexanen. 14. nov. 1659.

pe Deo dicatis, quæ nullius sunt, & exempta sunt ab hominum commercio, & possideri non possunt; per consequens non possunt præscribi etiam tempore immemorabili, & super eis SERVITVTES imponi; e il Cardinal Petra *loc. cit. num.* 20.: *Ita etiam prohibetur imponi SERVITVTEM appodii in parietibus Ecclesiæ, & Monasterii, vel immittendi tigni in iis. Sac. Cong. Concil. in Albanen.* 21. *jun.* 1698. *Nec concedendum facile propter periculum clausuræ, & illiciti usus in eo; sicque prohibita est impositio servitutis passivæ, nec activa alienari potest sine beneplacito.* E per le Chiese di titolo Cardinalizio, Benedetto XIV. nota (*a*), che *consulto Ecclesiæ dantur Cardinalibus, ut eas suo præsidio, cura, tutelaque protegant, atque defendant.*

36. In ultimo consideriamo il nostro Panteon anche nell'aspetto di *Cappella Pontificia*, di *Palazzo Apostolico*, di *Residenza* del Principe. Dalla *l.* 17. *C. De oper. publ.* è noto, che addosso al *Palazzo* dell'Imperatore è vietata ogni fabrica estranea; e vi si ordina di distruggere le fatte, e d'impedirne delle nuove. Nella *l. un. C. De Palat., & Dom. domin.* l'ordine si è esteso a tutte le Case Imperiali: *Consecratas nobis ÆDES, id est INCLITA PALATIA, ab omni privatorum usu, & communi habitatione excipimus.* I Publicisti oggidì ancora le dicono queste Leggi in uso nello stesso senso, e le estendono ai luoghi prossimi alle *Residenze*. Stryckio *loc.cit. disput.*8. *cap.* 3. *n.* 15. *seg.*: *Violatur porro RESIDENTIARVM SANCTITAS, si quis privatorum absque speciali Principis permissione inibi habitet. l. &c. Imo licet in ipsa Residentia habitationem suam non constituat, SED TANTVM LOCA RESIDENTIIS PROXIMA PRIVATO AVSV OCCVPET; adhuc tamen violasse sanctitatem dicendus est: NVLLIS ENIM PARIETIBVS RESIDENTIÆ PRINCIPVM COARCTARI DEBENT, ut claris verbis sancitum in l. &c.* Brunnem. *in Cod. tit. de Palat.*: *Nec Palatium Principis privatorum parietibus concludendum est; ideoque nec privatorum Ædibus cohærere debet.* Sixtin. *De Regal. cap.* 19. Lo stes-

(*a*) *Acta Canonizz. V. Sanct. operis tom.*3. *pag.*48. *Romæ* 1749.

so rispetto come per i *Palazzi Imperiali* fu comandato dagl' Imperatori Teodosio, e Valentiniano nella *l.* 21. *C. De oper. pub.* riguardo alla *Basilica aurea* di Costantinopoli; e sì questa Legge, che le altre sono state estese alle Chiese generalmente, e loro case dai Dottori. *Non enim*, scrive il Perezio alla detta Legge 21. *n.* 16., *debent cives abuti DOMO REGIA, ut NEC TEMPLO, aut locis, rebusque sacris*. Klock *Cons.* 149. n. 36.: *Cum PALATIUM PRINCIPIS PRIVATIS PARIETIBUS COARCTANDUM NON SIT, ut loquitur textus &c., QUI EXTENDITUR AD DOMOS ECCLESIÆ per Gloss. in Cap. Nulla* 12. *quæst.* 1. Sotto qualunque aspetto voi amiate di considerare il nostro Panteon dopo la dichiarazione sì chiara del Sommo Pontefice, per doverlo rispettare almeno come cosa di *peculiare dominio* del Sovrano stesso per quel titolo; piaciavi ancora di averlo per un semplice *fondo* vero *fiscale*, nel significato antico rigoroso del termine; e non dovrà in tal caso almeno aver luogo la *l.* 2. §. 4. *ff. Ne quid in loc. publ.*, ove parlandosi dell'Interdetto del Pretore, Ulpiano stabilisce, che le proprietà riconosciute del Principe non vanno soggette ai comuni Interdetti; ma che con leggi particolari privilegiate si governano? *Hoc interdictum AD EA LOCA, QUÆ SUNT IN FISCI PATRIMONIO, non puto pertinere: in his enim neque facere quicquam, nec prohibere privatus potest; RES ENIM FISCALES QUASI PROPRIÆ, ET PRIVATÆ PRINCIPIS SUNT: igitur si quis in his aliquid faciat, nequaquam hoc Interdictum locum habebit; sed si forte de his sit controversia, Præfecti eorum Judices sunt.*

37. Alle Leggi civili, ed ecclesiastiche, rapporto ai Monumenti publici, alle Chiese, e Palazzi de'Sovrani, vanno d'accordo le regole della buona architettura, dell'ornato, e della comodità publica, e del buon senso, secondo le quali e le Chiese, e i Palazzi de'Sovrani, le Università degli Studj, i Pritanei, cioè le case della ragione, i Tribunali, i Teatri, Collegj, Accademie, ed altri Edifizj publici anche moderni debbono essere isolati con piazza avanti, e con larghe strade incontro, ed intorno, affinchè

gli accessi riescano più facili, e gli edifizj acquistino più spicco. Tanto prescrive tra gl'infiniti scrittori di architettura il vostro sig. Milizia, cui per rispetto, e per coerenza almeno dovrete credere (*a*); quel Milizia, il quale riportato nel vostro Somm. *n.* 29., e nella Scrittura §.50. dice con gaudio, ed ammirazione, che il Panteon *è l'unico Tempio antico rimasto intiero, e della forma più bella*. Il gran Vitruvio suppone sempre tali fabriche isolate, e per tali le descrive. Il Carletti *Istit. d'archit. civ. lib.1. cap. 2. cor.3.*: *Gli Edifizj sacri debbono architettarsi con somma magnificenza, ed eleganza; il di cui carattere, in ogni dove, dee manifestare la grandezza dell'azione; acciocchè imprima nel cuore de' concorrenti non meno la venerazione, ed ammirazione della cosa, che la pietà religiosa, e la debita divozione*. E *lib. 3. cap.3. sez. 1. defin.30.*: *Tempio è una forma d'un sacro Edificio, architettata con somma magnificenza, eleganza, ed ampiezza; in luoghi separati dagli usi comuni, e solamente consacrato, e addetto all'adorazione, e contemplazione dell'eterno Iddio; nel fine di rendergli i nostri umili voti coi santi Sacrifizj*.

38. Se pertanto è vietato da più Leggi, e Canoni, e con tal energia, di fabricare addosso ai Monumenti publici, e alle Chiese; se S. Pio V. proibisce ogni *innovazione* in quelle cose, che vi sono per via di fatto; se lo spirito delle Leggi deve essere, ed è effettivamente sempre lo stesso, che le Chiese, e i Monumenti antichi siano sgombri da laiche, o da tutte moderne fabriche; se per il Panteon vi si unisce la ragione speciale di *Cappella Pontificia*, di *Domaniale*, di *Palazzo*, di *Residenza* del Sovrano; collo stesso spirito, ed egual fondamento non potremo approfittare dell'opportunità, che una fabrica alzata in tempi semibarbari per usurpazione, o qualunque altro si voglia modo, cade, o minaccia rovina, per arrestare il progresso del disordine, e richiamare direttamente la Legge alla sua debita necessaria osservanza in tempi di migliori principi, e di gusto anche nelle belle arti, nelle quali fanno la prima

(*a*) *Principj d'architettura civ. par.2.cap.3.§.4.*

figura, e ne sono il principal sostegno, ed ornamento i Monumenti antichi, e le belle Chiese nella sede, e nel centro delle belle arti, e della Religione, ove nulla dovrebbe vedersi, che non fosse perfetto per industria, ed ammirabile, per il bene, per l'onore delle belle arti, e della Religione medesima? Le Leggi, e i Legislatori molto più vegliano sempre attenti a por riparo ai disordini. A quest'oggetto si sono trovati tanti rimedj legali ordinarj, e straordinarj, gl'Interdetti del Pretore, e le restituzioni *in integrum*.

39. Appunto gl'Interdetti del Pretore hanno soccorso i Luoghi publici, e i sagri contro la temerità, e la usurpazione: Interdetti proibitorj, e restitutorj contro le fabriche nuove in via illecita, e di fatto, per farle atterrare; e anche per impedirne la ristaurazione, se dal tempo, o da altra causa minacciano rovina: *ad prohibendum reficere*. A ciò, che ho detto su questo punto nelle passate stampe, sebbene a lungo, non fia di peso, aggiungere qualche altra cosa, che possa confermarlo.

40. Che i citati due Interdetti, *Ne quid in loco publico*, e *Ne quid in loco sacro*, siano anche oggidì in pieno uso, nessuno potrà dubitarne; mentre è cosa comunissima in tutti gli autori. Due soli ne recherò de' più recenti sull'Interdetto secondo, perchè più c'interessa, e perchè questo solo voi dileggiaste con Ulpiano nella vostra Scrittura §. 33. Il primo è lo Schneidt *Jurisprud. forens.* §. 102. *ad tit. ff. Ne quid in loco sacro*, *Wirceburgi* 1788.: *Speciatim hoc Interdicto Prætor prohibet, ne in sacro loco aliquid fiat, ne quid immittatur in muros, portasque, aliaque loca sancta*. De Berger *Oeconom. jur. ad usum mod. accomm. lib.2. tit. 6. them. 3. n.1. pag.399. Lipsiæ* 1771.: *Interdicta publica sunt, ne quid in loco sacro fiat. tit.ff. Hoc utiliter hodie applicatur ad eos, qui in muris extruunt, habitant, portasve aperiunt, l.2. & 3. eod.: Subselliis ecclesiasticis impediunt aditum, aut lumen, deformitatem loco sacro procurant*. E che per *luogo sacro* s'intenda non solo un' area, o piantato, ma anche l'edifizio del Tempio, o Chiesa, e in primo significato, ce lo dicono egualmente d'ac-

cordo i Commentatori. *LOCVS SACER*, scrive il Rittershusio *Comment. in tit. Instit. de Interd. §. 1.*, *PRIMVM HIC COMPLECTITVR ÆDEM SACRAM, & alia loca sacra*.

41. Il Pretore con questi suoi Interdetti aveva proveduto soltanto letteralmente al caso di una fabrica nuovamente fatta; e autorizzava a farla atterrare. I Giureconsulti avveduti, o per principio di raziocinio, o per qualche occasione vera, si domandarono, o furono consultati per il caso, che una fabrica innalzata addosso a un Edificio publico profano, o sacro, avesse esistito lungamente o per inavvertenza, o per indolenza di chi doveva opporsi coll'Interdetto del Pretore a principio, o per prepotenza del detentore; ma poi fosse venuto il momento di minacciar essa rovina, o aver bisogno di ristauro, se questo ristauro potesse impedirsi? Poichè, se non favoriva la lettera, lo spirito della Legge era chiaro, da applicarsi al caso, Aristone consultato, rispose di sì. E benissimo. Altrimente sarebbe stata una incoerenza, un rinnovar peggio un abuso, una usurpazione condannata in massima, col lasciar di nuovo fabricare, o ristaurare: e da altra parte chi perdeva, dovea esser ben pago, di aver goduto ingiustamente per tanto tempo la sua casa. *Si quis quod in publico loco positum habuit, reficere voluit, HOC INTERDICTO LOCVM ESSE Aristo ait, AD PROHIBENDVM EVM REFICERE*. Supponiamo ora, che tutti li riferiti Canoni, che Paolo III. nelle parole spesso citate a Latino Giovenale Mannetti mio antecessore: *Illa est CVLPA, atque SEGNITIA, SINERE DOMVNCVLAS, & tabernas VETVSTIS MOLIBVS APPLICARI, quæ sui ignobilitate veterum ædificiorum splendorem deforment . . . . Neve his NOVÆ DOMVS, AVT PARIETES applicentur*; e Benedetto XIV. del nostro Panteon, *NVNQVID a quodam FACTVM, ILLATVM, APPOSITVMVE FVERIT, quod ei detrimento esse possit*, non abbiano parlato diversamente dal Pretore, e non abbiano mentovato il caso del ristauro; e che di più Martino V. non abbia parlato chiaramente anche di *demolire* le case

vecchie comunque, ai Maestri di Strade, con quelle parole, *etiam per demolitionem quorumcumque ædificiorum, aut rerum aliarum*; Costituzione ripetuta in questa parte, e confermata da Innocenzo XII. nell'altra *Sacerdotalis* dei 18. nov. 1692. (a); che perciò? Chi mai ha dichiarato, che, se queste Leggi in sostanza altro non sono, che rinnovazioni degl'Interdetti del Pretore, non possa e per questo, e per quelle, colla stessa ragione, e collo stesso spirito, aver luogo oggidì la sentenza medesima d'Aristone *ad prohibendum reficere?* Non dovrebbe anzi crescer l'argomento nel caso nostro, per esser le Leggi tante, sì ragionate, emanate con tanta energía dall'Oracolo stesso dei Sommi Pontefici, non di un Magistrato; e per esser l'oggetto di esse nelle nostre circostanze di tanto maggior importanza per il *decoro* del Principato, per l'*ornato* dell'alma Città, per il *piacere*, e per *l'interesse publico universale* delle belle arti, di Roma, e del Mondo? Al più anderebbe provato, che non fossimo nel caso dell'applicazione, e che la risposta di Aristone passata in Legge, sia ora in disuso, o abrogata.

42. Siamo senza controversia nel caso dell'applicazione, perchè il ristauro del forno è tale, quale si considera dalla legge. Non è puntellatura. Nè voi potreste mai cercare di eluderlo, ripetendo, con dei giuochi di parole, che la vostra non è *fabrica nuova*, ma *ristauro*. Di ristauro parla la legge, quando non piaccia a voi di travisarla in altro senso, come il *fulcire* in *restaurare*. Le tante volte, che occorre questo verbo *reficio*, con tutti i suoi derivati, nel Digesto, è sempre in questo senso. Vedete *l.* 7. *l.* 10. *De offic. Præs. l.* 7. *De offic. Procons. l.* 10. §. 1., *&* 7. *Quib. mod. ususfruct. amitt. l.* 64. *l.* 65. §. 1. *De usufr. accresc. l.* 83. §. 1. *De verb. oblig. l.* 18. *De usu, & habit. l.* 8. *De servit. præd. urb. l.* 3. §. 4. *Vti possidet. l.* 4. *l. ult.* §. 10. *De muner. l. pen. De oper. publ.*, oltre le riferite nella Risposta *pag.* 35. I Senatusconsulti per ristau-

(a) *Bullar. tom.* 9. *pag.* 281. §. 1. 4. 5.

rare gli aquedotti presso Frontino (*a*), e perfino le Tavole de' Frati Arvali (*b*) usano il *reficere* per *ristaurare*.

43. L'osservanza? E quali prove mai deste voi per negarla? Niuna. Vi citai, come in cosa nota, il solo Costantini *Vot. Decis.* 428. *n.* 26., *e* 30. per la regola generale. Per questa posso ora supplire a quanto desiderate, incominciando dal capomaestro Messer Bartolo nel Commentario alla stessa legge: *Tene menti casum, quando aliquis habet ALIQUID ÆDIFICATUM ILLICITE; ETIAMSI VULT REFICERE, POTEST PROHIBERI. Ex hoc §. habes, quod SUFFICIT quoad Interdictum, QUOD ÆDIFICES IN LOCO PUBLICO, LICET A TE POSSIDEATUR LOCUS PUBLICUS; nam nihilominus habeo contra te hoc Interdictum.* Angelo Ubaldo alla stessa legge: *VOLENS REFICERE POSITUM ILLICITE IN LOCO PUBLICO, POTEST INTERDICI. Hoc dicit. Vide l. 3. §. Reficere ff. De itin. actuque priv., & cessat contrarium. Et per hunc textum apparet liquide, quod SI QUIS ÆDIFICAVIT ILLICITE MOLENDINUM IN FLUMINE PUBLICO; & deinde CLUSA MOLENDINI RUPTA EST; quod VOLENTI REFICERE, POTEST LEGITIME INTERDICI: & nota hoc, quia quotidianum.* Più chiaro ancor di tutti è il famoso canonista Cironio, per il nostro caso della Chiesa, e per la qualità delle case, delle quali è circondato, oppresso, e deturpato orribilmente il nostro Panteon, *Parat. in Decret. lib. 5. tit. 32. De novi oper. nunc.*: *COMPETIT autem NOVI OPERIS NUNCIATIO pluribus de causis; sed præcipue cum Ecclesia, vel Cappella in præjudicium alterius Ecclesiæ construitur*, cap. 1. 2. & 3. h. t.; *vel cum ÆDIFICIA, VEL ALIA OPERA FIUNT, QUÆ ONERI, DEDECORI, AUT INCOMMODO ECCLESIÆ INSTAURANTUR, ut sunt furni calcis, fornaces, coquinæ, lupanaria, lavacra, balnea, & alia, quæ ab omnibus ædificiis tam privatis, quam publicis propter conflagationes ad minus sex cubitis distare de-*

(*a*) De *aquaduct. art.* 125. *pag.* 211. *art.* 126. *pag.* 222. *edit. Polen. Patav.* 1722.

(*b*) Marini *Gli atti dei Frati Arvali tav.* 32.

bent, ut notat Vitruvius lib. *6.* cap. *9. Infectores quoque, fullones, coriarii* [illegible], *sive salsamentarii, caupones, stabularii, & alii ejusdem generis artifices procul ab Ecclesiis constitui debent; nam cum ab ædificiis tam publicis, quam privatis talium hominum habitacula, & opificia secerni debeant, quia & aer fit crassior, & ruinas minantur immunditiæ, ut ait Jurisconsultus in* l. 1. ff. De cloacis, *& docet Harmenopulus* lib. 2. tit. 4.; *MVLTO MAGIS AB ECCLESIIS, ET SANCTIS, RELIGIOSISQVE LOCIS, NE QVID DAMNI, VEL INCOMMODI EIS IRROGETVR*, l. 2. ff. Ne quid in loco sacro: *Quod jus etiam Xenodochiis, & locis aliis piis competit, NE FACIES, NATVRA, ET DIGNITAS LOCI MVTENTVR*, l. 1. §. Opus, ff. De oper. nov. nunc. Qui si parla espressamente di *nunciazione di nuova opera* in ristauri di case addosso a Chiese, sulla quale tanto scriveste fuori di proposito.

44. Per intender la giustizia della cosa, fate ora, mio Sig. Avvocato, una riflessione. Niuno, cominciando dallo stesso Aristone, fino a noi, ha mai dato un' eccezione a questa regola; sopratutto niuno ha pensato di opporvi la salvaguardia della prescrizione. Anzi il Costantini *loc. cit.* dice assolutamente, che la nostra legge, *talis lex procedit, si antiqua fabrica fuit constructa in loco publico sine licentia Principis, vel Civitatis*. E come può aver luogo nel caso nostro la prescrizione, ove la legge stessa non eccettua, non distingue; ove non è, nè può essere stato giusto titolo di acquisto; ove le Leggi espressamente dicono, che niun titolo vaglia mai, non prescrizione qualunque centenaria, o immemorabile, non Rescritto, non grazia qualunque dello stesso Principe in materia di *Regalie maggiori*, Regalie d'*onore*, di *dignità*, di *decoro*, di *giurisdizione*, ove la causa della negativa, l' *ornato*, il *decoro* della Città è permanente in infinito; anzi dalla passata barbarie in poi è andata sempre crescendo, e da Roma si è andata dilatando a tutto il colto mondo? Ho quasi esaurito questo punto nella mia Risposta *pag.* 4., *e* 14. *segg.* Ciò non ostante eccovi anche un caso preciso per le mura della città di Vormazia presso il Klock *Vot. Camer.*

Relat. 65. num. 233. tom. 1.: Quia igitur actores nostri asserti juris ædificandi, VEL REPARANDI ÆDES in, & supra muros nullum plane titulum nec allegant quidem, mala fides eorum apparet ex defectu tituli secundum Bartolum, & alios repetentes in l. Celsus de usucap. &c. Nec sufficeret eis titulus pro suo, ut dicit Socin. in Cons. 86. col. 5., & 6. vers. 8. lib. 1., quod tamen ad victoriam causæ omnino fuisset necessarium: in materia namque præscriptionis, in qua agitur de peccato, standum est juri Canonico, & ejus dispositioni Gloss., & DD. in C. Possessor. De reg. jur. in 6. Abb., & Canonistæ in C. fin de præscriptione. Certum autem est, quod de jure Canonico nulla currit præscriptio cum mala fide ob peccatum; & quod præscribens in nulla temporis parte debeat conscientiam habere rei alienæ. E al *num. 247.: Servitutem dominantem propria auctoritate, & libidine constituere non licet. Si ergo primi ædificatores servitutem non habuerunt; nec præsentes quoque Clerici ædium illarum moderni possessores, vel actores nostri eamdem probarunt. ERGO PROPRIÆ SERVITUTIS JURE, ET SUO ARBITRIO IN LOCO DILAPSORUM NOVA ÆDIFICIA EXTRUERE, ET RUINOSA INSALUTATO SENATU IN PRÆJUDICIUM MURORUM REFICERE NON POSSUNT. Nam jus videtur ei esse reficiendi, cui servitus debetur, & qui vult ædificare, aliquid novi facit: neque vero cuiquam licet moliri quid in alieno, nisi doceat, & vere habeat servitutem l. 3. §. Jus autem ff. De itin. actuque priv.* In generale per *Regalie* il Larrea *Allegat. Fiscal. par. 1. All. 15. n. 7.: Atque ideo cum in illo casu immemorialis etiam consuetudo, & præscriptio tanquam iniqua reprobetur, & irritetur a lege; fit consequens, ut nunquam prodesse possit alicui; nec legi debeat derogare, quæ de venditionis, aut permutationis decimæ lata est, sive consuetudo illa præterita sit, sive futura post legem introducta, post legem scilicet, quæ illam reprobat.* E *Allegat. 68. n. 22.: Probatur, & præsumitur mala fides in eis, QUI OCCUPAVERUNT REGALIA, nisi exhibuerint titulum validum, qui ea concedit; nam CUM JUS RESISTAT OCCUPATIONI, ut recte notant Petrus, & Cynus &c.; & qui obtinet, vel habet pos-*

sessionem, CUI NON ASSISTIT JUS, IMO POTIUS RESISTIT EXPRESSE, UT IN REGALIBUS, creditur esse in mala fide. Allegat. 16. n. 27. : PRÆSCRIPTIONIS PROHIBITIO A LEGE FACTA, eam interrumpit: & præscriptio semel interrupta non potest nec per mille annos revivi-scere. Balbo *De præscript. 5. par. 5. partis quæst. 7.* Rota *Decis. 71. n. 8. par. 5. Recent.: Præscriptio non datur in iis, in quibus EXPRESSE PROHIBETUR a lege.*

45. In qualunque dubbio possa restare su questa materia, ove mai non si può supporre un giusto titolo di acquisto, è stata costantemente fissata la regola fra i Dottori, che si debba credere intervenuto un *precario espresso*, o *tacito* a giustificare, o a colorire in apparenza legitima la pura detenzione; anzichè creder mai donata, o trasferita la cosa publica in perpetuo dominio. *l. 17. ff. Commun. præd.* Vedete il Larrea *cit. Allegat. 68. num. 20.* Peregrin. *Cons. 49. num. 12. lib. 1.* Mascard. *Conclus. 1203. num. 5.* Stryckio *Dissert. jurid. vol. 5. disput. 25. cap. 6. n. 35. segg.* Sulla qual base il Willero presso il Klock *loc. cit. n. 191.* conclude: *Quapropter cum hactenus ostensum sit, Clerum NULLO SUO JURE IN MURIS CIVITATIS ÆDIFICASSE; SED PRECARIO A SENATU POSSIDERE ÆDIFICIA: simul, & illud ostensum, SENATUM Clero novorum extructionem, ET VETERUM REPARATIONEM, licite, vel saltem in futurum, PROHIBERE POSSE, cum PRECARIUM ad nutum concedentis recte revocetur.*

46. Un tal diritto, o titolo di *precario*, viene a coincidere coll'altro detto della *superficie*, di cui non ignorerete le leggi *ff. De superficiebus*, con tutti i Commentatori da Bartolo in poi; il quale diritto se milita nelle persone dei privati; molto più debbe aver luogo in affare simile di cosa publica. Ve ne recherò la disposizione colle parole del Donello *Comment. de jure civ. lib. 9. cap. 18. n. 4. 5.: Rei mutatione amittitur superficies, sublato ædificio, vel quia ædes corruerunt, vel quia incendio sunt absumptæ. Itaque nec si dominus iterum ædificavit in eodem solo, ideo restituetur jus amissum superficiario: uti nec sublatis fructuariis ædibus, ac postea a domino restitutis, redintegratur*

ususfructus &c. Et sane superficiem restitutam si superficiarius vindicat, necesse est aut jure soli vindicet, aut superficiei. Non potest jure soli, quoniam constat solum semper alienum fuisse, etiamsi prior superficies maneret l. 1. §. 1. ff. De superf. l. Id est ff. De rei vind. Non superficiei jure, quia priorem quidem superficiem superficiarius sibi habuit: at hæc, quæ restituta est, alia est superficies, non vetus. Sentitela anche colle parole del lodato sig. Girolamo Masi *Append. 3. pag. 229.*, affinchè vi compiaciate riflettere, quanto sia nota pure fra gli architetti. *Questo diritto superficiario*, riferisce egli, *perisce, se perisce la superficie; e se un Edifizio si distrugge, si distrugge parimente il diritto del superficiario, il quale senza un nuovo contratto non può rifabbricare l'Edifizio; essendo regola generale, che quando la sola superficie viene concessa per costruirvi qualche cosa, se accade, che si distrugga la cosa, per cui era conceduta, si ha come perita la superficie, e perciò finisce il contratto.* Ditemi per mia fe, Sig. Avvocato, anche in un falso supposto di espressa concessione, che cosa volevano, che potevano mai di più accordare i Sommi Pontefici, di una semplice superficie, quando il Monumento publico, la Chiesa è inalienabile? E a vera superficie si riduce il vostro forno co' suoi annessi, fabricato in ogni punto sulle Terme, sulla platea del Panteon, e addosso al medesimo; in somma, tutto tutto nel suolo publico. Rivedete le mie stampe, e l'attestato del sig. Valadier nell'Append. alla Risposta *num. 7.*

47. Nel caso nostro espresso per i Monumenti antichi, vi ho provato, che il titolo della occupazione, o detenzione dei Crescenzi parte da una usurpazione sacrilega, da un delitto di lesa Maestà; o se piu vi gradisce, da un *vero*, o *presunto precario*, secondo gli esempi, e la Bolla di Lucio II., che vi ho data nelle Annotazioni *pag. 7. 24. 27. segg.* Anche voglio ammettervi un diritto espresso di *superficie*. Ebbene. Scegliete, quale dei tre mezzi vi accomoda; la conseguenza è la stessa: che è finita la detenzione de' Crescenzi, e de' vostri Clienti intrusi, come vi ho dimostrato, con altro nuovo maggior delitto di sa-

crilegio; e che perciò si è fatto luogo meritamente per tutti i titoli alla legge *ad prohibendum reficere*, la quale colpisce la fabrica in poter di chiunque siasi, senza esser obligati a entrare in questioni estranee col detentore.

48. Se per ultimo pretendeste mai addurre esempi di altre fabriche alzate, o ristaurate addosso ai Monumenti publici, e fosse pure anche sul Panteon, senzachè alcuno abbia reclamato in loro favore a nome del Principato, vi risponderò col Venusino (*a*):

Nil agit exemplum, litem quod lite resolvit.

E poi col lodato Klock *loc. cit. num.* 247.: *Per ejusmodi præcedentes actus meræ facultatis, actores, vel ipsorum auctores, etiamsi non requisito Senatu, ædificassent; nihil tamen juris acquirere potuissent, nisi docerent, quod intervenisset Senatus prohibitio, qua non attenta, ipsi nihilominus ædificando perrexissent, & ædificia illa per tempus sufficiens ad præscribendum ita quiete possedissent.* Noi siamo fuori del caso direttamente col vostro forno, stato sempre lo stesso sino alla rovina. Anzi di più vi dirò, secondo l'accennato quì in dietro §. 8., che il Sovrano medesimo può rescindere un contratto, può ritirare una grazia esplicita fatta da lui, e dai Predecessori; come vi ho provato nelle Annotazioni *pag.* 20. *seg.*, e nella Riposta *pag.* 14. 15., che hanno fatto i Sommi Pontefici; revocando tutti i privilegj dei loro Antecessori di qualunque epoca, e ragione. Molto più saprebbero andar con giustizia contro esempi abusivi, e precaria tolleranza. *Unde, igitur*, concluderemo col Tommasio *De præscript. Regal. §. 6. pag.* 1050., *dissentientes præscriptionis suæ fundamenta desumere poterunt, qui contra. Principum voluntatem ex sæpe iteratis actibus, concurrente temporis lapsu jura Majestatis subditis adserere conantur?*

* * * * * * * * * * * * * * * *

49. Ma quanto bastava intorno alla causa, e fuori della causa ancora, forse più di quello, che bastava, si è

(*a*) Orazio *lib. 2. sat. 3. v.* 103.

parlato e colli Rei convenuti, e coi loro Difensori. Ora non mi resta altro, o Giudici specchiati, sapientissimi Giudici, salvochè rivolgermi a Voi, da Voi implorare benignità, pazienza di occuparvi, di mettere il vostro solito amore, premura, e diligenza, come in tutte le altre cause, in questa singolarmente. La qualità eminentissima dell'Attore, la nobiltà dell'oggetto in questione, sono due punti ben degni d'ogni rispetto, e di ogni considerazione per Voi.

50. La Chiesa Romana, il Principato, il Publico per cento e cento anni oltraggiati, dalla violenza, da un crime di lesa Maestà in principio, nei secoli di barbarie, di ogni sorte di delitto contro la Sovranità, contro il ben generale; trascurati dall'indolenza, forse di qualche subalterno, nel giro de' secoli fino a noi; in una fortunata occasione cercano riprendere i loro diritti sagrosanti: non devono certamente lasciarli di nuovo abbandonati all'abuso della sofferenza, ad una nuova usurpazione odiosa più della prima, ad una sorgente più feconda di disordini, di profanazioni; ad un testimonio perpetuo di publica detestabile ingiustizia. La Regalía del Beato Pietro, nutritore comune, Regalía di *onore*, di *decoro*, di *dignità*, Regalía per ogni riguardo di prim' ordine, inalienabile, imprescrittibile da qualunque si voglia titolo, o presunzione, è stata finora abbastanza mal conosciuta, peggio avvilita. Il Tempo, che è il padre della Verità, e il sicuro garante della Giustizia, ne avvisa di questi dritti, a favore primieramente dell' oggetto il più degno, il più rispettabile, il capo d'opera dell' architettura Romana antica; oggetto, di cui cresce da diciotto secoli ognora più l'importanza, la venerazione, la celebrità ne' libri, e nella bocca dei viventi; il desiderio d'ammirarlo intorno intorno; l'impaziente brama perciò, di vederlo sgombro da parasiti, villerecci, o qualunque si vogliano, moderni casamenti.

51. L'oggetto di conservare, di custodire gelosamente le *reliquie* tutte dell'antica Romana, ammirabile sì, ma non imitabile, grandezza d'animo, e di mezzi umani; di ristaurare occorrendo, di far maestri eloquenti, benchè

nel loro lagrimevole aspetto, gli antichi Edifizj sacro profani, maestri della storia, dell'arte, e del vero sapere, fu sempre l'oggetto favorito di tanti Sommi Pontefici dotti, e amanti del *decoro*, dell' *ornato* dell'alma Città, della patria comune, in generale: ma del Panteon? del Panteon, di cui può meritamente affermarsi, che non vi è Opera publica, non Monumento, non Tempio antico più bello, più difeso dalle Leggi de' Magistrati, dagl' Imperatori, dai Pontefici, dalla Religione anche a traverso de' secoli di barbarie, e d' ignoranza? Appena si vide spuntare sull' orizonte di questo fortunato paese un'aurora di quiete, di scienze, di genio, di buon gusto, un Eugenio IV., Papa intelligente, e benefico, disegnò nell' animo suo questo salutare disgombro: lo sospirò invano il gran Card. Bembo: lo cominciò da vero Alessandro VII.: era riservato a Pio VII. il compirlo. Ma Pio VII.! Principe umano, clemente, giusto, cui le Antichità, le belle arti, il ben publico marcheranno un nuovo segno in cielo sopra la *Libra*, alla bella opportunità, che si presenta, non vuole che la minima ombra si affacci in mente ad alcuno, che Egli usi dei più eminenti suoi diritti quasi per colpo d'autorità, di pura volontà sovrana: vuole, che i diritti del Principato, della Chiesa Romana, del Publico, benchè luminosi, e per sè dimostrati, contro un privato qualunque, si discutano formalmente in giudizio come fra privati; comanda, che da un giudizio, divenuto ormai celebre, risulti *una luminosa giustizia*. Chi potrà non lodare la bontà del nuovo Trajano e per la giustizia, e per gli antichi Monumenti (*a*); chi non piegare la fronte rispettosa ai di lui decreti?

52. A Voi, Giudici sapientissimi, a Voi ora è affidata l'importantissima discussione. Voi siete chiamati a parte delle premure sovrane a favore, e ad onore delle Antichi-

(*a*) *MAGNUM HOC TUUM, non erga homines modo, sed erga tecta ipsa MERITUM, sistere ruinas, solitudinem pellere, ingentia opera eodem, quo extructa sunt, animo ab interitu vindicare. Multa illa quidem, & anima carentia; sentire tamen, & lætari videntur quod NITEANT, quod frequententur, QUOD ALIQUANDO COEPERINT ESSE DOMINI, NON SERVIENTIS.* Plinio nel Panegirico, *cap.* 50. *edit. Paarol.*

tà ; dal vostro savio , ben maturato sentimento dipenderà la loro futura sorte , l'onorata loro conservazione , la visibile loro integrità . A Voi dunque mirano , in Voi confidano i Romani , e gli Esteri : da Voi gli Architetti , gli Antiquarj , gl'Intendenti del mondo tutto attendono la pienezza di loro consolazione . Queste fabriche tali , e tante , quali membra di gran colossi lacere , e sparse , degradate, appena riconoscibili , quella più ancora del Panteon sì ben conservata , santa per tanti titoli , ma indegnamente profanata da mani lorde di tanti misfatti , quasi pare che si muovano a pregarvi , e rendervi grazie, che per Voi ritorni l'antica autorità dei passati ne' loro alberghi . Benchè mute , e senz'anima , mostrano di sentire , e rallegrarsi , che sia giunto il fine de' loro maltrattamenti ; già si sollevano nella dolce speranza di ricuperare la primiera estimazione ; non dubitano d'avere il contento di ritornare , dopo tante vicende luttuose , al loro vero legitimo Signore , che le ama , e ne ha cura ; non più abbandonate alla usurpazione , alla barbarie , all'ignoranza di privati detentori , che ogni giorno vieppiù le deturpano , e le malmenano .

53. Il Sovrano comanda , che la causa delle Antichità si porti all'evidenza di *una luminosa giustizia* . Quanto più sarà luminosa la giustizia ; tanto maggiormente diffonderà i suoi raggi sull'avvenire , da tener lontane per sempre le tenebre folte , e obbrobriose de' secoli andati . I Ministri dell'ottimo Principe ne gioiscono : questo bramavano da lungo tempo . Un sistema chiaro , e permanente , degno delle odierne cognizioni ; le moltiplici Leggi Imperiali , e Pontificie , i fatti costanti degl' Imperatori , de' Prefetti di Roma , dei Sommi Pontefici , richiamate a publica notizia , rivendicate , rimesse in piena osservanza , effetto gradevole della *luminosa giustizia* resa in tempo di lumi opportuni , di maggior gusto , formeranno d'ora in poi la salvaguardia , l'antemurale delle Antichità .

54. Intanto i Ministri eseguiscono per loro parte le sovrane bramate determinazioni . Osservate , Giudici umanissimi , imparziali , la loro condotta leale , e franca , legale fino all'ultimo apice , scrupolosa in tutti gli anda-

menti, decente qual si conviene alla dignità dell'Attore, all'importanza dell' argomento. Avvisi previ, trattative amichevoli non furono omesse. Con ragioni le più convincenti nella maggior evidenza esposte, rese note subito agli Avversarj, ed al Publico, chi non si sarebbe persuaso di un buon diritto; chi non si sarebbe arrestato almeno un poco a riflettere seriamente sul pericolo di gettarsi ad occhi ben veggenti in una voragine? Ma no. Un titolo di sacrilega usurpazione del nostro Panteon, e delle annesse Terme di M. Agrippa, fatta dai Crescenzi quando i Papi stavano in Avignone, o circa quel tempo, un indegno abuso continuo del medesimo per generazioni, dovevano terminare in un atto ancor più sacrilego, e impudente a' giorni nostri; e da un abisso in un altro precipitando, farci vedere lo spettacolo, e le conseguenze di una lite scandalosa.

55. Non contenti gli ultimi *Eredi Crescenzi* da *femina* del goduto benefizio (quasi per feudo mascolino naturale) in tanti secoli; non paghi della connivenza, o tolleranza del Principato; nel momento, che la natura delle cose stesse in un coll'estinzione della famiglia *Crescenzi* vuol pure abolita la troppo vecchia usurpazione, e si fa vindice dell' *illustre memoria* di M. Agrippa, tanto benemerita anche oggidì per varj modi utilissimi; della *proprietà* della Chiesa Romana, e del Publico; dell' *onore*, del *decoro* dell'alma Città, e delle belle arti, col minare da' fondamenti, e far crollare un fradicio abituro, un forno vilissimo, un forno addosso al Panteon! chi lo crederebbe? si vuol consumare l'iniquità; si vuol fare ciò, che mai non si era creduto, nè pensato, in Roma! si vende il più rinomato *Monumento publico*, si vende la *Chiesa* stessa, la *Cappella Pontificia*, un *Domanio* del Principato, un *Palazzo Apostolico*; si vuol trasfondere in un fornaro un diritto, che non si ebbe mai, che non si ha; un diritto orribile presunto di vieppiù lacerare, d'ingombrare eternamente il più bel Monumento antico, la più bella Chiesa. Non si teme con ciò di far verificare appieno il detto dal Pontefice Martino V.: *Loca publica, & ecclesiastica, ausu temera-*

rio, atque sacrilego occupare, diripere, alienare, & in usus proprios deducere, de illis quoque pro suo nutu disponere non verentur.

56. Che più! Quai nuovi Giganti contro Giove Ultore, i compratori, rei di *doppio sacrilegio*, di *spoglio*, di un nuovo delitto di lesa Maestà umana, e divina, ai salutari avvisi amichevoli contrapongono altrettanta audacia, tracotanza inaudita, incredibile, di animo, e di fatti. Alla volontà espressa dell'ottimo Principe, di volere le cose portate ad *una luminosa giustizia*; all' autorizzazione, all' approvazione la più evidente del proposto giudizio, e dell' operato da' suoi Ministri, alle vie giudiziali introdotte, e proseguite ne' più rigorosi termini, come corrispondono? Fingono sulle prime d'ignorare la volontà espressa del Sovrano; sfuggono la via giudiziale, per timore in conseguenza di quella *luminosa giustizia*; ricorrono a impegni, a vie oblique, a sorprese: nulla omettono per riuscirvi. *Stulta calliditas, perverse imitata prudentiam* (*a*). Sono avvertiti nuovamente con Biglietto officiale della precisa intenzione del Sovrano; con un Rescritto SSmo vengono richiamati, loro malgrado, alle vie giudiziali. Forza è ubbidire una volta. Ma le arti, le frodi, i raggiri del Foro si raddoppiano. Al Sovrano medesimo vuolsi ritorcere quasi in debito un insigne benefizio (*b*). Si abusa impunemente delle licenze del Tribunale delle Strade; si disprezza, o si elude la volontà sovrana con una falsa, collusa interpretazione del Rescritto: si lanciano a larga mano le più basse villanie in frasi, e parole contro il Commissario delle Antichità, contro il Ministro destinato dal Principe ad agire; il di lui operato tacciando di *capriccio*, di *chimera*, di *velleità*, di *temerità*, di *soverchieria*, di *smoderato zelo*, di *fanatismo*, di *ardire*. Una *ristaurazione*, che per espresso comando di Sua Santità dovea farsi AD EFFETTO SOLTANTO D' IMPEDIRE UNA ROVINA, si comincia, e si prosegue più che A PERPETUITA' da' fondamenti al tetto, con mura di baluardo: si disprezzano le formali replicate

(*a*) Cicer. *De Offic. lib.3. cap.32.* (*b*) Si veda l'Append. *n.8.*

inibizioni; si conduce al suo termine la casa, si adorna; s'imbratta di colori, vi si mette una sacra immagine, per renderla più rispettabile (*a*), e per pompa della maggior sicurezza nell'intrapresa.

57. Voi, Voi s'insulta, Giudici umanissimi, con tutto ciò; a Voi si vuol far credere, che in tal modo si è fatto *un semplice ristauro*; che i Cucumos in nulla hanno ecceduti i limiti prescritti dalle licenze del sudetto Tribunale; che agiscono in tutto con buona fede secondo la mente, e gli ordini della Santità Sua, da meritarne anzi un premio.

58. Oh impudenza! oh infamia! oh abuso insopportabile di pazienza! Il Publico insultato egualmente, ne freme. Pargli vedere in mezzo a quest' augusta Capitale rinnovarsi l'esempio dell'audacia, della prepotenza, dell' animosità trionfante di Clodio per la casa di Cicerone. A Voi però si appella, a Voi si presenta colle parole di quel grande Oratore (*b*), non potendo averlo in persona a difendere non già particolari interessi, ma quelli molto più alti, de' quali trattiamo; non una casa sola, ma le fabriche tutte sacre, e profane dell'Antichità: *In conspectu totius Vrbis domus est, Pontifices: in qua si manet illud non Monumentum Vrbis, sed sepulcrum inimico nomine inscriptum; demigrandum potius aliquo est, quam habitandum in ea Vrbe, in qua Trophæa et de me, et de Republica vi. deam constituta!* La prepotenza, la soverchieria fu allora conquisa, fu severamente punita. Il Tempio mal augurato della Libertà fu distrutto; la casa sgombrata a quell'uomo sommo per decreto del Popolo Romano, de' Pontefici, e del Senato.

59. In proposito tanto più rimarchevole per diritto, e per fatto; non di una casa privata, ma del Tempio ado-

(*a*) E' proibito anche dalle Leggi civili il mettere sotto la protezione della Religione fabriche, ed altri luoghi publici, e privati, per esimerli dall'uso publico, o metterli quasi sotto il patrocinio di persona più potente. *L. 26. C. De Episc. & Cler. l. 3. ff. De Religios. & sumpt. fun.* Teodoro Balsamone l'ha riportato *loc. cit. lib. 2. pag. 1306.* frà le Leggi ecclesiastiche: *Non licet rem litigiosam Deo dedicare; & quì hoc fecerit, duplum adversario suo præstat, ob eam causam, quod illa potentiori sit adversario tradita, quam esset ipse.* Il tentativo di Clodio fu questo.

(*b*) *Pro Domo sua, cap. 37.*

rabile del Dio vivente, il più rispettabile per le arti, Cappella Pontificia, Regalía di prim' ordine, Domanio, Residenza del Principe, Monumento della gloria, e delle grandi imprese dell'Impero Romano, tanto empiamente, con delitto di lesa Maestà divina, e umana (*a*), vilipeso, maltrattato, che vorranno aspettarsi gl'ingannati, traviati, o audaci Avversarj? L'audacia ha un termine; l'audace è sovente dalla volubile Fortuna abbandonato nel suo delitto, come si merita. La spada della Giustizia dee troncare con un colpo, esemplarissimo a tutti gli altri temerarj sprezzatori delle Leggi, l'attentata, sacrilega fabrica, con tutto il rimanente, che finora col suo profano, ributtante, lesivo contatto, ha dimidiato il piacere di pascer l'occhio, e la mente sulla perifería meravigliosa del Panteon, e delle annesse Terme, e ne ha pregiudicata la sussistenza. Imparì no costoro a proprio danno, che arriva il momento dell'impero della ragione: che le pretese protezioni, che le vie di fatto nulla giovano o ad alterar la *giustizia*, o a sperar una *grazia* (*b*); che è ben diversa al paragone, e al conflitto

(*a*) Cicerone *in Verr. lib.4. cap.41.*: *Est Majestatis crimen, quod Imperii nostri gloria, rerumque gestarum Monumenta evertere, atque asportare ausus est: est sceleris, quod Religiones maximas violavit*. Così diceva esso della sovversione, e degli spogli, che facea Verre dei Monumenti dell' arte sagri, e profani.

(*b*) Torniamo a dirlo per l'ultima volta. Dopo tutte le cose rilevate finora qui, nelle Annotazioni *pag.*19. e *seg.* 42. 54., e nella Risposta *pag.* 5. 13. 26. 40. è stata una temerità di nuova idea, il voler fabricare ostinatamente sino al fine, sulla unica speranza, che dopo rifatta la casa entrerà l'equità, la compassione, la grazia. Può mai aver luogo questa speranza dopo un complesso di sacrilegi, di attentati, di violazione di ogni diritto; dopo una formale ripetuta obligazione, e promessa di demolire in caso di succombenza? Addio giustizia, addio esempio publico, se il commettere un delitto, fosse un titolo di meritare un premio. So che i Tribunali rendono la giustizia; che Sua Santità la vuole sempre, e nel caso nostro *luminosa*: dico che è un' insolenza punibile, che è l'eccesso della follía, il pretendere, l'aspettare una *grazia* dal Sovrano in materia impossibile, dopo che esso ha voluto con tratto di somma clemenza risolver l'affare con una *luminosa giustizia*; quando poteva da sè impedirne perfino il cominciamento, come hanno fatto sempre i suoi Predecessori Martino V., Paolo III., Sisto V., Alessandro VII. *Nec damnosa Fisco, nec juri contraria postulari oportet*, comanda l' Imp. Costantino *l.3. C. De precib. Imp. offer.*; e l' Imp. Anastasio a tutti i Giudici *l. ult. C. Si contra jus; ut nullum Rescriptum, nullam pragmaticam sanctionem, nullam sacram adnotationem, quæ generali juri, vel utilitati publicæ adversa esse videatur, in disceptationem cujuslibet litigii patiantur proferri*. Gl'Imperatori Teodosio, e Valentiniano nella *l. 7. C. cit. tit. De prec. Imp. off.* hanno fissato i termini delle grazie: *Rescripta contra jus elicita, ab omnibus judicibus re-*

la ragione publica dalla privata, il sagro dal profano (*a*). La fumosa casa fornaria co' suoi turpi, deformi annessi, dee sparire finalmente, e per sempre con decreto di publica Autorità; non se ne dee più parlare: onde possiamo dire col Pontefice S. Damaso (*b*): *Recte igitur factum est, ut id, quod male cœptum erat, auctoritate publica destrueretur.*

60. Questi sono i voti publici; questa è la preghiera, che a nome del Publico, della Chiesa Romana, del Principato, espone ossequiosamente ai giusti, sapientissimi, umanissimi Giudici, il Commissario delle Antichità; al quale dal Papa Paolo III., di sempre veneranda, gratissima ricordanza, infino al Regnante clementissimo Pio VII., che ne ha rinnovato le saggie ordinazioni, incombe per ufficio la vigilanza ai publici Monumenti, e la loro difesa. *Vos, quod ad vestram famam, existimationem, salutemque communem pertinet, Judices, prospicite, atque consulite. Splendor vester facit, ut peccare sine summo Reipublicæ detrimento, ac periculo non possitis* (*c*).

Dalla Biblioteca Chigiana li 24. maggio 1807.

futari præcipimus: nisi forte sit aliquid, quod non ladat alium, & prosit petenti, vel crimen supplicantibus indulgeat. Dico finalmente, che è un reato a pensarlo, una mancanza imperdonabile di rispetto al decoro, alla gloria, alla maestà del Sovrano, il tentare, per premio di tante mancanze agli ordini suoi, alle Leggi publiche, di farlo essere in contradizione con se medesimo, di scordare la sacra sua parola sovrana data in Parigi al *Publico* nella persona di varj Architetti, che *avrebbe fatto proseguire lo scoprimento di tutto il Panteon*: cosa sì piacevole, e gradita, che fu stampata in Gazzette di Parigi, d'Italia, e d'Europa, e confermata dalla Santità Sua in Roma, come dissi nella Memoria *pag.* 19. Si ricordi il riportato nelle Annotazioni *pag.* 21. Il Senato, e Popolo Romano rappresentò a Sisto V., che se voleva permettere lo spoglio dei travertini del Sepolcro di Cecilia Metella, *juris Sanctæ Romanæ Ecclesiæ*, Sua Santità dovea cominciar dal fare una Costituzione, che distruggesse tutte quelle dei suoi Predecessori. La Costituzione non fu fatta, e fu ritirato il Rescritto.

(*a*) . . . *Fuit hæc sapientia quondam, Publica privatis secernere, Sacra profanis.*
Orazio *de Arte poet. vers.* 396.

(*b*) Presso l'Holstenio *loc. cit. p.* 40.

(*c*) Cicer. *in Verr. Act.* 2. *lib.* 1. *c.* 8.

APPENDICE
DI VARJ DOCUMENTI.

I.

Attestato del sig. Macario Marmorelli, architetto, sulla stima fatta dei muri del Panteon, e di tutte le Terme di M. Agrippa, colla loro area, unitamente alla casa moderna del forno, e altra annessa; tutto compreso nella vendita fatta dalla Casa Crescenzi Bonelli ai sig. Cucumos.

Essendo stato giudizialmente interpellato io sottoscritto architetto dall'Illmo sig. Avv. D. Carlo Fea, Commissario delle Antichità, avanti Monsig. Illmo e Rmo Ridolfi per gli atti Ruggeri, Notaro A.C., sotto il dì 28. gennaro 1807., affine di schiarire due articoli espressi nella stima fatta del Casamento, posto in Contrada *la Palombella*, confinante per un lato con il Panteon, ed avanzi delle antiche Terme di M. Agrippa, una volta spettante all'Eccmo sig. Duca Pio Bonelli, ed acquistato mediante tale stima, sottoscritta dalli signori Giuseppe Camporesi, e Felice Giorgi, architetto delli signori Michelangelo, Isabella, e Maria Cucumos il secondo, e il primo del lodato sig. Duca, li quali articoli consistono sulla stima, e quantitativo de' *Muri*, e dell'*Area*, o sia *Sito* fabricato della medesima; Quindi è, che avendo io sottoscritto, come Misuratore dell' Illmo sig. Felice Giorgi suddetto, misurate, e descritte tutte le parti componenti quel fabricato, ritrovai in riguardo alli *Muri*, che dalla parte, ove è il Granaro, e Farinaro, *li Tramezzi, e Voltoni di due piani, che compongono cinque vani di questi siti, protratti dal muro tondo del Panteon fino alla strada verso l'Accademia Ecclesiastica, erano di muraglioni degli avanzi delle dette antiche Terme*, e di una grossezza eccessiva, per l'uso di tal fabricato; e perciò da me sottoscritto si credette apprezzarli, e valutarli in detta stima *per la sola grossezza di palmi due circa i muri di Tramezzi*, inclusivamente al necessario fondamento; e

li *Voltoni* per la sola *grossezza* della cima *di palmo uno, e tre quarti*, quanto esigeva il bisogno all'uso di tal fabricato. Rispetto poi alli *Muri della periferia esterna del Panteon*, per quanto confinano con il fabricato suddetto, furono da me apprezzati, e valutati *per la sola grossezza di un palmo*, ossia un *muro*, secondo lo stile solito dell'arte praticarsi nei muri divisorj.

Per il secondo articolo risguardante il *Sito* fabricato, questo fu da me misurato, e valutato per tutta l'*Area*, che occupa, inclusivamente la parte, ove sono li *Muraglioni*, e *Voltoni* suddetti; estraendo soltanto quella porzione di *Sito* occupato nel piano terreno dalla Sagristia del Panteon, il quale verrebbe a formare il *Sesto Camerone*, uguale alli sopra descritti (*a*).

Che è quanto devo attestare in seguela dell'obligo precitato. In fede Roma questo dì 6. febraro 1807.

Macario Marmorelli architetto.

2.

Riflessioni presentate a Sua Santità in favore del Patrimonio Cuccomos li 2. luglio 1806.

All'*evidentissime ragioni di diritto*, che assistono il Patrimonio Cuccomos, solo potrebbe opporsi una volontà del Principe per simile opera, ed in tal caso subentra l'equità per un proporzionato compenso; non potendosi supporre, che un simile ornamento debba farsi a distruzione della proprietà di una privata famiglia, degna anche più di riguardo, perchè composta di donne sommamente cagionevoli di salute; e nella supposta ipotesi il meno, che la famiglia Cuccomos perde, è il fabricato, che si demolisce (*b*).

(*a*) Il tenore di quella Perizia, stima, e attestato e una prova chiarissima, che la casa mai non sia uscita dalla Casa Crescenzi, usurpatrice nel secolo XIV.; e però mai non ne sia stata fatta altra stima ne per vendita, ne per inventario.

(*b*) Chi ha scritte queste riflessioni mostra di non avere idea veruna del diritto publico in queste materie; di non aver saputo lo stato della questione: che se avesse letta la mia Memoria sui diritti del Principato, che pure avevo gia distribuita non solo agli Avversarj; ma ai loro protettori, fautori, e ad ogni sorte di persone, avrebbe riflettuto un poco piu, avanti di asserire con tanta franchezza, che *le ragioni di diritto erano evidentissime*: che qui non era affare ne di *una volonta del Principe*, ne di *equita. Temerarium fuit de eo, quod nesciebat ferre sententiam*. S. Girolamo *Epist. lib.* 1. *ep.* 49. Ora almeno voglio lusingarmi, che se ha lette le varie mie stampe, o se ha intesa la voce publica, la pensera molto diversamente; e che sara prudente abbastanza per

Essa possiede l'esercizio, ossia avviamento del Forno da sopra 40. anni a questa parte, che, come è notissimo, si compravano a rigorosi prezzi dall'Annona nell'antico sistema (*a*); e sebbene coll'ampliazione di essi nel nuovo sistema ne sia un poco diminuito il valore; non ostante sono ancora Capitali ragguardevoli; ed alli Cuccomos costa quest'avviamento, ed esercizio quasi un'egual moneta a quella, che hanno sborsato per la compra del Forno (*b*); e la sola ragione di unire in loro la proprietà del fondo a quella, che già possedevano dell' esercizio, fu quella che li determinò a questa compra. Terminati li restauri, avrebbero unito in questo Corpo Abitazione, Granari, e Forno con tutti li commodi opportuni, che volendola solamente affittare ne ritrarrebbero almeno mensuali scudi sessanta. Quanto maggiore si renderebbe poi il danno di essi, che lo esercitano a proprio conto? Tutto ciò si fa riflettere nel caso accennato di sopra (*c*).

provare in cuor suo del rincrescimento, per aver tentato sorprendere la religione di Sua Santità con queste non maturate riflessioni.

La famiglia Cuccomos non perde il fabricato, che si demolisce, perchè *de jure*, e secondo il Chirografo Ssmo ha il diritto dell'evizione. Bisogna fingere d'ignorare anche i primi principj, per avere un motivo di piu da eccitare la compassione.

(*a*) Questo è falso. Dall' Annona mai non si è comprato direttamente a verun prezzo. Soltanto ha essa venduto quando era restata creditrice per grani somministrati ai forni, e non pagati, o per altri titoli di credito. Come i signori Cucumos abbiano avuto il forno dall'Annona, si vedrà coll'Istrumento, che darò io qui al *num.* 8.; giacchè i Difensori non hanno mai creduto di darlo, per non vederselo ritorcer contro: paghi di ripeter sempre il titolo di preteso acquisto dall'Annona *a rigorosi prezzi*, per muover la compassione del Sovrano; quasi che ora voglia toglier loro, per un *ornamento*, quello che ha loro venduto, senza dare *un proporzionato compenso*. Si abusa di tutto, anche delle cose piu contrarie, per ottenere una mal appoggiata *equità, e compassione*; senza riflettere, che anzi può meritarsi piuttosto un esemplare castigo, coll'usare di simili indegni artifizj col Principe. La differenza del sistema antico dall'attuale è soltanto, che ora non vi è piu privativa di forni, o numero determinato. Del resto l'Annona mai non si è mischiata nei contratti dei particolari per vendita, cessione, o altro che siasi fatto dei forni; di modo che ora nessuno può lagnarsi, se il Sovrano per il bene publico ha tolta quella privativa coll'accordare la libera panizzazione a chiunque.

(*b*) Non il solo *avviamento*, ed *esercizio*; ma con questo gli *stili*, che formano il piu, per confessione del sig. Avvocato difensore nella sua Scrittura §. 1. e nel Somm. *n.* 3., (anzi nè l'un, nè l'altro, come si vedrà dal citato Istrumento), hanno costato 2400. scudi: la compra del forno cogli annessi ne costa 5250. E si potrà qui dire, che il primo *costa quasi un' egual moneta* a quella del secondo? L'esagerare così al Sovrano anche per *compassione*, che si pretende far credere una *giustizia*, è un delitto, quando si vorrebbe fare a man salva per chi non sapesse accorgersene, e appurar le cose.

(*c*) Vale a dire, che il Principe debba dare al patrimonio Cucumos un giusto compenso del totale delle loro pretensioni. Ma siamo fuori del caso per tutte le cose dimostrate fin ora. *Erudimini qui judicatis*. Nella

3.

Biglietto di S. E Rma Monsig. Tesor. Generale al sig. Avv. Alessandro Buttaoni.

Monte Citorio 6. luglio 1806.

Il sig. Avvocato Morelli viene a partecipare in persona al Tesoriere Generale, *esser mente di Nostro Signore*, che faccia sapere a V.S., che gli Amministratori del Patrimonio Cuccomos possano pure liberamente proseguire *la Restaurazione del Forno*, detto la Palombella, AD EFFETTO SOLTANTO D'IMPEDIRNE LA ROVINA; e ciò a fronte di qualunque inibizione ne venisse ai medesimi fatta dal sig. Avvocato Fea; tanto più, che dovendo naturalmente gravitare in ultima analisi le spese giudiziali, ed estragiudiziali, che si farebbero dall'Inibente, *a carico della Reverenda Camera*; non vuole Sua Santità, che questa debba nelle attuali circostanze assoggettarsi a spese, che non siano *della più urgente necessità, e della più luminosa giustizia*. Di tanto la previene, e si rafferma ec.

4.

Memoriale presentato a Sua Santità dal Commissario delle Antichità, per ottenere a Monsig. Ferrari Segretario, e Congiudice la facoltà di poter eseguire i suoi Decreti, nel tempo, che non poteva adunarsi la Congregazione.

BEATISSIMO PADRE

Non è nuova per la S.V. la disputa sull'usurpazione, che a danno del Principato tentano di fare i pretesi Possessori del forno, chiamato *la Palombella*, sugli antichi Bagni di Agrippa, e sulla Chiesa, e Monumento del Panteon. L'Avvocato Fea come Commissario, e Fiscale delle Antichità con Monitorio spedito avanti l'Emo Camerlengo procurò di sostenere l'esecuzione delle Leggi, e Costituzioni, che proibiscono una tale

Risposta *pag.* 54. ho analizzate abbastanza a una a una le pretensioni; e dalla Risposta, dalle altre stampe antecedenti, e da questa ognuno vedrà, che i signori Cucumos vogliono fare i loro interessi con una somma ingiustizia contro la Chiesa, la Chiesa Romana, ed il Publico.

usurpazione; e inibì ogni lavoro. Indarno si ricorse alla S. V. per eludere tali legitime disposizioni, e l'effetto dell'inibizioni contenute nel Monitorio; giacchè in vece di annullare il Monitorio, come si richiedeva, rimise anzi V. S. la cognizione della Causa *una cùm Monitorio*, e quindi *una cum inhibitione* ad una Congregazione deputata. E nello stesso Rescritto emanato *nel dì 25. luglio 1806.* anzichè ordinar, che si proseguissero l'incominciati lavori, volle provedere la S.V. alla sola *necessaria* riparazione, perchè ordinò, *non retardata necessaria restauratione ad formam Peritiæ edendæ per Camporesi.*

Il Camporesi o non capì, o finse di non capire questa limitata necessità. Egli credè d'indicare un lavoro, che ampliando di più palmi l'antica Fabrica nella sua larghezza dai fondamenti, si ergesse alla cima; e delineando quindi una solida Fabrica della prima più ampla, accrescesse perciò all'antica usurpazione, un'usurpazione maggiore. E appena di fatti si vide una tal Relazione, che con Perizia ancora dell' architetto del Governo Mochi distruttiva di quella del Camporesi, fu citato per la Circoscrizione della medesima, fu rinovata l'inibizione, e fu fatta istanza per l'accesso nella faccia del luogo.

I pretesi Possessori del forno disprezzando tali inibizioni, si dettero a costruire con manifesto disprezzo della pendenza della Lite, e de'Decreti; dimandando nel tempo stesso, che dal Giudice venisse loro accordato un tale permesso. E sebbene questo permesso non sia stato loro accordato, perchè è stata rimessa la contraria istanza al giudizio della Congregazione deputata, come è stata a questo stesso Giudizio rimessa l'istanza sulla Circoscrizione, e purgazione degli Attentati; con tutto ciò si prosiegue la Fabrica con nuovo disprezzo di questa remissione stessa, e dell'inibizione, che contengono le istanze. Una nuova Istanza *purgari nova attentata* è stata promossa, ma è stata egualmente disprezzata. La Congregazione non può adunarsi per farci giustizia, e richiamare al dovere gli Attentati. *E' indispensabile adunque, che la S.V. autorizzi Monsignor Ferrari Segretario, e Congiudice della Congregazione, a farci ragione, e ad eseguire i Decreti, che emanerà*; richiedendo ciò l'urgenza del caso, e la necessità delle circostanze. Che ec.

A Monsignor Ferrari con le facoltà necessarie, ed opportune anche per eseguire, a norma però del Nostro Rescritto dei 25. luglio prossimo passato. 13. octobris 1806.

Pius PP. VII.

5.

Memoriale presentato a Sua Santità in ottobre 1806. *dal Difensore del Patrimonio Cuccomos, per ottenere la revoca del precedente Rescritto.*

BEATISSIMO PADRE

L'*ardita pretensione* (*a*) del Commissario delle Antichità Avvocato Fea, che *tenta di spogliare* la famiglia Cuccomos del forno, e Casa della Palombella, e Fondi, che collo sborso di vistosissime Somme ha essa acquistati dall'Annona, e dal Duca Bonelli: questa *pretensione*, ripetesi, fu dalla S. V. rimessa ad una particolare Congregazione: *non retardata tamen interim necessaria restauratione Domus ad formam Peritiæ edendæ per Josephum Camporesi Architectum Antiquitatum Urbis, & facta per Oratores* (cioè dai Cuccomos) *obligatione demoliendi in casu succumbentiæ*. Il Perito Camporesi ha pubblicata la sua relazione, ed ha in essa indicato que'necessarj lavori, che la S. V. ha voluto che non si ritardassero, ed i Cuccomos han fatto quell' obbligo di demolire, che la stessa S.V. aveva prescritto.

Si è messo in capo l'Avvocato Fea non debba avere *effetto veruno* quel *non retardata necessaria restauratione Domus*; ed ha preteso, che i lavori all'effetto medesimo necessarj, ed intrapresi, non abbiano a continuarsi, non avessero ad eseguirsi. Con tal disegno ha promosse varie istanze avanti Monsig. Ferrari Segretario di detta Congregazione; ed essendo state quelle alla Congregazione Particolare rimesse, sonosi di già stampate, ed ai Prelati Votanti già distribuite *hinc inde* le Scritture concernenti queste incidenti questioni.

Mentre così ritrovavansi le cose, si è l'Avvocato Fea presentato alla S.V.; ed interpretando *capricciosamente* quel *non*

(*a*) Questa *graziosa* espressione, con tutte le altre, che seguono, proferite in iscritto al Sovrano medesimo, provano ad evidenza il *rispetto*, che hanno sempre usato i Difensori dei signori Cuccumos, verso il Principato, la Chiesa Romana, e il Publico nella persona del Commissario delle Antichita, che li difende per ufficio. Se ne sono intese anche delle peggiori in altre carte manoscritte, e stampate. Ma non occorre parlare di quelle inezie, che si disprezzano. Basta al Commissario delle Antichità, che i signori Difensori oramai siano persuasi, che l'azione promossa, non era un'inezia, un capriccio, una chimera da disprezzassi; e che hanno essi precipitato in un abisso, che non conoscevano, i loro Clienti. Le falsita tutte, i travisamenti delle cose piu chiare, avanzate in questo Memoriale, non possono meglio confutarsi, che dal confronto del Memoriale precedente, che si vuole impugnare.

retardata necessaria Restauratione Domus; ha falsamente esposto; *primo*, che i lavori indicati dal Perito Camporesi, e dai Cuccomos incominciati, vadino a toccare il Panteon, e le vicine Terme di Agrippa: *secondo*, che i lavori stessi siano più ampli, ed estesi dell'antica Fabrica: *terzo*, che portino un accrescimento delle supposte antiche usurpazioni.

Nulla di ciò più falso. Ma l'Avvocato Fea ha anche taciute molte cose vere; ha taciuto cioè l'obbligo di demolire dalla S.V. prescritto, e dai Cuccomos fatto; obbligo più che bastante a garantire *le chimere* dell'Avvocato Fea: ha taciuto inoltre, che tutte le questioni incidenti erano state rimesse alla Congregazione, e che circa di esse sonosi già per una parte, e per l'altra stampate, e distribuite le necessarie Scritture: ha in fine taciuto tuttociò, che per parte dei Cuccomos si è anche colle publiche stampe dedotto, per dimostrare la vera, e letterale intelligenza del Rescritto della S.V., e la giustizia altresì, e congruenza della Relazione del Perito Camporesi dalla stessa S.V. prescelto.

Con tali orrezione, e surrezione ha potuto lo stesso Avvocato Fea *carpire* dalla S.V. un nuovo Rescritto, con cui le facoltà di Monsig. Ferrari sono state estese anche *a poter eseguire*, ma non altrimenti, che *a norma del nostro precedente Rescritto*. Così ha saviamente detto, e voluto la S. V.; ma Monsig. Ferrari non solo si è opposto al precedente Rescritto; ma lo ha anche distrutto interamente; giacchè mentre in quello si diceva: *non retardata necessaria Restauratione Domus ad formam Peritiæ Camporesi*, ha egli ordinato, che tale ristoro non si faccia, e prosiegua in conto veruno (*a*).

(*a*) Tuttociò, che ha decretato Monsig. Ferrari non era, che giustissimo, dopo maturo esame delle ragioni nostre, e degli Avversarj in scritto, e dopo varj ben animati contradittorj. Tutto si riduceva a dire, che la Perizia Camporesi eccedeva le facolta del Rescritto, di una *necessaria ristaurazione*. La cosa ora parla piu da se dopo letta la volonta piu espressa di Sua Santita qui addietro *pag.* 13., e coll'operato dagli Avversarj. In conseguenza Monsig. Giudice inibì *quel modo* di ristauro; lasciando alla parte di proporne altro piu coerente alla legge del Rescritto, e alla natura della cosa. Ma siccome nacque il dubbio, se Monsignore avesse le facolta di far eseguire i suoi Decreti, oppure fosse riservato alla Congregazione; a questa fu rimessa la nostra istanza, e fu scritto *hinc inde*. La Congregazione fu fissata per li 3. di ottobre; ma per li maneggi del fornaro presso il defunto Monsig. Strasoldo, non fu piu tenuta. Di ciò abusando gli Avversarj, con manifesto disprezzo delle replicate pendenti inibizioni, lavoravano a furia. Si dovette però ricorrere all'autorita Sovrana, affinchè si degnasse accordare essa le necessarie facolta, se pur erano necessarie, a Monsig. Giudice, il quale unicamente per delicatezza, e rispetto alla Congregazione credeva di non averle. Ecco l'oggetto, e la storia del Rescritto di Sua Santita; e quali ra-

Opposizione all'autorità Sovrana, ed alle Leggi più evidente di questa, non può sicuramente idearsi; e sacrificio più ingiusto dell'interesse di una Famiglia. Perciò Michelangelo, ed altri Cuccomos, Oratori Umi della S.V. divotamente la supplicano, affinchè si degni ordinare, che l'ultimo Rescritto con evidente orrezione, e surrezione ottenuto, venga riportato, ed abbia l'antecedente in tutte le sue parti il pieno vigore, ed effetto, alla Congregazione deputata.

Che ec.

6.

Prima licenza del Tribunale delle Strade, accordata ai signori Cuccomos, per ristaurare la loro Casa del forno alla Palombella.

Illmo, e Rmo Signore.

Necessitando di un pronto riparo una Casa ad uso di Forno, di proprietà delli sig. Michelangelo, e sorelle Cuccomos, situata accanto la Sagrestía della Rotonda, in cantone della Via, che conduce al nuovo scavo del Panteon, per cui a sentimento delli Periti devesi porre *un così detto Sperone*, per *consolidare la Facciata indebolita*; Quindi è, che Alessandro Ascani come Amministratore del Patrimonio Cuccomos implora da V.S.Illma, e Rma l'opportuno permesso tanto in vista dell'urgenza, quanto ancora dell'ampiezza della Strada, che niente rimane ingombrata DAL PICCIOLO SPERONE, di cui necessita l'accennata Fabrica. Che ec.

Foris: All'Illmo, e Rmo Sig. Monsig. Fabrizio Loccatelli Presidente delle Strade.

Per Alessandro Ascani come Amministratore del Patrimonio Cuccomos.

Adì 17. settembre 1805.

Al sig. Codini architetto, che visiti, ed informi.
F. Loccatelli Orsini Presidente.

gioni abbia addotte in questo Memoriale il Difensore per farlo riportare; se non e desso quanto mai può dirsi, pieno di falsità, e di stravaganze palpabili; ove si e asserito, taciuto, e formato il tutto contro la verita.

A dì 23. settembre 1805.

Si spedisca la licenza *a tenore della relazione*.
F. Loccatelli Orsini Presidente.

Tenore della Relazione.

Per fortificare la Fabrica del Forno alla Palombella l'Oratori richiedono di costruire *due fodere* di muro *a sperone SIN SOTTO IL DADO DEL PRIMO PIANO*; una verso la Strada, che porta alla Rotonda, dell'estensione di circa *palmi* 40., la quale aggetti dal vivo del cantone palmi 2., e che *termini a niente*; l'altra verso la strada tendente alla Minerva lunga palmi 38. dal detto cantone, dell'*aggetto di palmi* 2., quanto appunto sporge in fuori il risalto, con il quale anderebbe ad unirsi; *il tutto come SI VEDE DALLA PIANTA DA ESSI ESIBITA*.

Secondo me le dette due fodere possono permettersi, perchè non deformano, e non restringono le strade indicate, le quali non ostante rimangono di una sufficiente larghezza, capaci nel più ristretto di due commode carreggiate ec. Mi rimetto peraltro ec.

Gio. Codini architetto Deputato al Rione di S. Eustachio.

Tenore della licenza.

Concediamo licenza a Michelangelo, e sorelle Cuccomos, *di poter costruire due fodere di muro a sperone* dalli due lati della loro casa di cantone, dove è il forno alla Palombella, l'una verso la strada, che porta alla Rotonda, d'estensione di circa *palmi quaranta*, la quale *nel piede* aggetti dal vivo del muro vecchio nel cantone *palmi due*, e termini *al niente* nel fine della detta estensione: l'altra verso la strada tendente alla Minerva, lunga circa palmi trentotto dal ridetto cantone sino al risalto del muro vecchio, col quale deve unirsi, dell'aggetto di palmi 2. dal vivo del muro di facciata, quanto appunto sporge in fuori il suddetto muro di risalto. E la presente licenza la concediamo *in vista della relazione, e pianta annessa alla Supplica prodotta negli atti dell'infrascritto Notaro.* Bene inteso però, che *il sito*, che saranno per occupare nelle strade le dette *due foaere di muro per fortificare la detta casa*, si cede ora *a titolo di mero imprestito*; cosicchè dovendosi *rifabricare la medesima*, si

abbia *a rimettere sull'antico piantato, senza alterarne li fili*. Al qual effetto se gli accorda altresì di rompere in strada, purchè si rimetta sollecitamente in pristino; *e se ne commette perciò l'esecuzione all'infrascritto architetto* deputato al Rione di S. Eustachio. Pertanto ec.

Data li 23. settembre 1805.

Ulderico Orsini de'Cavalieri Maestro di Strada.
Gio. Codini architetto sotto Maestro delle Strade deputato al suddetto Rione mano propria.
Benedetto Triulzi Segr. e Not.

Seconda licenza del Tribunale delle Strade.

Illmo, e Rmo Signore.

Michelangelo, e sorelle Cuccomos avendo riportato il permesso dall'Illmo Tribunale delle Strade, di far costruire *un Muro di sperone in ristauro della casa, e forno* posto alla Palombella; e dovendosi in oggi prolungare quello *in facciata COME DALL'ANNESSA DIMOSTRAZIONE*, ricorrono alla bontà di V.S. Illma, e Rma per l'opportuna licenza. Che ec.

Foris: A Sua Signoria Illma, e Rma Monsig. Loccatelli Presidente delle Strade.

Per l'entroscritti Oratori.

A dì 25. settembre 1806.

Al sig. Codini architetto, che visiti, ed informi.
F. Loccatelli Orsini Presidente.

A dì 27. settembre 1806.

Si spedisca la solita licenza a tenore della Relazione del suddetto architetto.
F. Loccatelli Orsini Presidente.

Relazione dell'architetto.

Si puole accordare il prolungamento *della fodera a sperone*, che si richiede, non apportando questo verun pregiudizio al pubblico ec. Mi rimetto peraltro ec.

Gio. Codini architetto.

A dì 29. settembre 1806.

Tenore della licenza.

Noi Marchese Ulderico de' Cavalieri, Carlo Colligola, Giuseppe Baron Nunez, e Girolamo Baron Gavotti Maestri delle Strade di Roma, e suo Distretto.

Concediamo licenza a Michelangelo, e sorelle Cuccomos *di poter prolungare una fodera a sperone* per altri palmi 68. oltre la già concessagli di palmi 40. sin dal mese di settembre dello scorso anno, *per ristaurare* la loro casa, dove è il forno della Palombella, nella facciata, che risguarda la strada tendente alla Rotonda; e di aggetto ragguagliato palmi 1. e un quarto; tantochè proseguisca dalli palmi 2., e vada *a terminare*, ed *incarnire* con il muro vecchio della medesima, senza formare risalto, e non ecceda la lunghezza di palmi 108., come *si accenna nella pianta dimostrativa annessa*. E la presente licenza la concediamo *in vista della relazione a tergo della Supplica prodotta* negli atti dell' infrascritto Notaro. Ben inteso peraltro, che *il sito, che sarà per occupare la detta fodera*, si cede ora *a titolo di mero imprestito*; di modo che *dovendosi riedificare la nominata casa*, s'abbia *a rimettere sull'antico piantato senz'alterazione di filo*. Al qual effetto se gli accorda altresì di rompere la strada, purchè si rimetta al più presto in pristino a scanzo del publico incomodo; *commettendone perciò la cura dell'esecuzione all' infrascritto architetto* sotto Maestro delle Strade deputato al Rione di S. Eustachio. Data li 29. settembre 1806.

Ulderico Orsini de' Cavalieri Mastro di Strade.
Gio. Codini sotto Maestro delle Strade deputato al detto Rione mano propria.
Benedetto Triulzi Segr. e Not.

7.

Attestato di due muratori sul lavoro, che si sta facendo nella casa del forno dalla parte del gabbiaro.

Noi sottoscritti ad istanza dell'Illmo sig. Avvocato D. Carlo Fea, Commissario delle Antichità, essendoci portati a vedere i lavori, che si fanno alla casa del forno della Palombella dalla parte del gabbiaro, abbiamo osservato, che il muro, che si tira su da quella parte, è tutto rinnovato, dopo levato il vec-

chio, ed aggetta fuori della linea palmo tre quarti, all'altezza di palmi venti circa. Che è quanto possiamo asserire per averlo veduto, e bene osservato. In fede ec. Roma questo dì 10. aprile 1807.

Io Egidio Cioli affermo quanto sopra mano propria.

Io Gaetano Guerra affermo quanto sopra mano propria.

8.

Istrumento di ricompra fatta dalla famiglia Cuccomos dell'avviamento, e stigli del Forno alla Palombella, per gli atti Mariotti, ora Nardi, Segretario di Camera (a).

Obligationis solven. scut. 2400. factæ per D. Cap. Philippum Cuccomos, & Margaritam Fiaschi conjuges.

Pro Rev. Cam. & Annona.

Die 24. Martii 1774.

Essendo, come a me si asserisce, che il sig. Capitan Filippo Cuccomos col consenso, ed obligo solidale della sig. Margarita Fiaschi sua consorte, vendesse al sig. Giuseppe Amici *l'avviamento, e stigli del Forno* di pane bianco posto alla Rotonda per il prezzo di scudi duemila quattrocento col patto di redimerlo nel tempo, e termine di anni cinque, come risulta da publico Istromento rogato il dì 18. marzo 1763. per gli atti del Ferruzzi Notaro Capitolino, al quale ec.

(a) Si riporta questo Istrumento, per far vedere quanto sia falso, quello, che si è asserito sempre dai Difensori degli Avversarj con somma franchezza, che *questi hanno comprato l'avviamento del forno a rigorosi prezzi dall' Annona*; e molto più l'asserito qui addietro *pag.* 53. che costi *quasi quanto il prezzo del forno* stesso. Un *CARITATIVO PROVEDIMENTO del Presidente dell'Annona*, cioè un *GRAZIOSO IMPRESTITO di scudi* 2400. da restituirsi a rate in cinque anni, affinchè i signori Cucumos si ricomprino l'avviamento, e stigli da loro venduti al Toppi, che altrimenti avrebbero perduto affatto; e un debito di grani, fatto da questo coll' Annona; si vuol far comparire *un rigoroso prezzo pagato all'Annona medesima*; quasi che ora fosse il Principe obbligato a rimborsarlo, o almeno in vista di esso debba *per commiserazione* lasciar tranquilli nel loro illegale possesso i signori Cucumos, anche malgrado una sentenza, che possa rimandarli con Dio. Come si è abusato, e si abusa impudentemente di tutto in faccia ai Tribunali, e allo stesso Sovrano! Eppure ho anche detto nella Risposta *pag.* 54. , che un generoso benefattore ha regalato 3000. scudi in compenso di questo supposto perduto avviamento.

Essendo inoltre, che con altro Istromento rogato per i medesimi atti il dì 22. detto mese ed anno, lo stesso sig. Amici compratore convenisse col riferito sig. Cuccomos, che dovesse egli continuare nell'assistenza, ed amministrazione di detto forno con diversi patti, capitoli, e condizioni, e specialmente per evitare il conto, e bilancio degli utili, e spese si dovessero ogni anno corrispondere a detto sig. Amici per titolo de' frutti, ed utili scudi seicento, da pagarsi posticipatamente alla ragione di scudi cinquanta il mese, ed il di più degli utili dovesse cedere in vantaggio di detto sig. Cuccomos.

Essendo parimente, che avvicinandosi il termine di anni cinque stabilito, e prefisso a redimere detto forno il medesimo sig. Cuccomos ritrovasse il sig. Domenico Toppi, dal quale gli furono somministrati detti scudi duemila quattrocento, con i quali fu ricomprato il forno, e contestualmente retrovenduto al medesimo sig. Toppi, coll'obligo parimenti della riferita sig. Margarita Fiaschi, col patto di poterlo redimere nel tempo di anni cinque; con diversi patti, capitoli, e condizioni, e specialmente, che invece degli mensuali scudi cinquanta, che prima a conto degli utili si pagavano al detto sig. Amici, si dovessero pagare al sig. Toppi solamente scudi venti il mese, come per Istromento rogato per li medesimi atti il dì 7. ottobre, al quale ec.

E perchè il sig. Toppi dall'anno 1762. d'ordine, e commissione del sig. Cuccomos aveva sempre esercitata l'amministrazione del forno, senza avere mai fatto i dovuti rendimenti de'conti, onde dal detto sig. Cuccomos si pretendeva, che esso sig. Toppi restasse debitore di somme riguardevoli, ed all'incontro il sig. Toppi pretendeva di aver pagato cospicue somme di denaro in mano del sig. Cuccomos, e di restare ancora creditore di scudi 288. per conto de'salarj ad esso dovuti come amministratore, e maestro di casa di detto forno; che però per evitare ogni litigio, con Istromento rogato per i medesimi atti li 6. giugno 1768. si convenisse fra loro, che il sig. Cuccomos non potesse pretendere dal sig. Toppi alcuna somma di denaro a causa dell'amministrazione suddetta, ed all'incontro il sig. Toppi rimettesse, e condonasse tuttociò, che gli poteva competere a titolo di salario di amministratore, e maestro di casa, facendosi da una parte, e l'altra quietanza finale, e finalissima.

Come ancora fu fatto bilancio, descrizione, e stima delli crediti, grascie, e grani esistenti in detto forno, e con questi fu pareggiato ogni debito del forno, compreso anche quello

dell'Annona, si convenne parimenti, che si dovessero descrivere tutti li stigli, li quali dovessero restare per mandare avanti il detto forno. Fu parimenti convenuto, che il sig. Cuccomos rattificasse *la vendita dell'avviamento, e stigli di detto forno* altre volte fatta a favore del sig. Toppi per Istromento come sopra rogato li 7. ottobre 1766., e che il patto di redimerlo dovesse restar prorogato, e durare per altri anni sei, da incominciare il dì primo giugno 1768., e terminare a tutto il mese di maggio 1774.

Si convenne inoltre, che l'amministrazione del suddetto forno fosse commune tra il sig. Toppi, ed il sig. Cuccomos, eccettuata la cassa, la quale si ritenesse unicamente dal suddetto sig. Toppi; come ancora si convenne, che si dovesse levare dalla cassa, e darsi al sig. Cuccomos un' antiparte di scudi seicento annui di mese in mese alla ragione di scudi cinquanta, dei quali scudi 50. se ne pagassero ogni mese al sig. Toppi scudi venti in correspettività delli scudi 2400. da esso sborsati per redimere il forno dal sig. Amici, e li rimanenti scudi 30. il mese cedessero in vantaggio, e profitto del medesimo sig. Cuccomos; come altresì per salario di detto sig. Toppi si dovesse levare dalla cassa un' antiparte di scudi sei al mese, e che ogni trimestre si formasse il bilancio di detto forno, e levati prima annui scudi seicento settantadue per l'antiparte di sopra espressa, il rimanente degli utili fosse diviso per metà, una al sig. Cuccomos, e l'altra al sig. Toppi; e che questa società durasse per tutto il tempo, che fosse durato il patto *redimendi*.

E finalmente si convenne, che in qualunque tempo dentro il riferito termine di anni sei potesse il sig. Filippo Cuccomos redimere detto forno colla preventiva notificazione anche stragiudiziale di un mese avanti, e che il sig. Cuccomos ad altro non fosse tenuto, che alla restituzione delli scudi 2400. al detto sig. Toppi, ed a liberare li cinque LL. de' MM. di ragione del sig. Toppi, attergati già in favore dell'Annona, di modo tale, che restituiti al medesimo sig. Toppi li detti scudi 2400., e liberati essi LL. de' MM. dal vincolo dell' attergazione fosse subito risoluto il contratto di compra, e vendita, e restasse affatto disciolta fra di loro qualunque società; E che tuttociò fosse anche convenuto, e stabilito col consenso, ed obligo della sig. Margarita Fiaschi, moglie del sig. Cuccomos, la quale col decreto del Giudice, e colle debite solennità accedette al medesimo contratto, rimettendo qualunque ragione dotale, che sul medesimo forno le fosse potuto compete-

re, come il tutto più diffusamente apparisce dall'Istromento come sopra rogato li 6. giugno 1768., al quale ec.

Ma essendo ora per spirare il termine di anni sei, convenuto per redimere detto forno, e *non sapendo* detto sig. Capitan Filippo Cuccomos *ove rivolgersi* per improntare detta somma di scudi 2400., e considerando altresì, che per mancanza di denaro *anderebbe a perdere un sì cospicuo capitale*, da cui per maggior parte dell'anno ricava il congruo sostentamento per sè, e per la sua famiglia, *abbia perciò UMILMENTE SUPPLICATO Monsign. Illmo, e Rmo Bernardino de Vecchis Decano della Rev. Camera Apostolica, e vigilantissimo Prefetto dell'Annona, AFFINCHE' colle dovute cautele, e sicurezze volesse DEGNARSI DI QUALCHE CARITATIVO PROVEDIMENTO; ed essendosi Monsig. Illmo, e Rmo DEGNATO DI AGGRAZIARE l'Oratore nel modo seguente*, cioè:

Che *andando ora Creditrice la Rev. Camera, ed Annona del sig. Toppi*, cui si *trova intestato il detto forno* di pane bianco, *sopra la somma di scudi* 2400. *per prezzo di tanto grano somministratogli*, sì per Lista a rinuovo, che a contanti, come apparisce dalli libri della Computisteria di detta Annona, *contro cui potrebbe ad ogni momento spedire il mandato di Mano Regia, CONDISCENDE' perciò sua Signoria Illma, e Rma a cedere, e trasferire detto Credito Annonario al detto sig. Capitan Cuccomos* con tutti, e singoli Privilegj, anteriorità, e poziorità, *affinchè con detto credito, cantante contro il sig. Toppi, POSSA il medesimo sig. Cuccomos RICOMPRARE L' AVVIAMENTO, E STIGLI DEL DETTO FORNO DI PANE BIANCO*, come si disse, posto alla Rotonda, *altre volte venduto col patto redimendi*.

Che seguita la retrovendita in favore di detto sig. Cuccomos, il sig. Toppi dovrà restare libero, e sciolto da qualunque obligo verso l'Annona, la quale inoltre dovrà prestare ogni consenso necessario, ed opportuno per la delezione del vincolo di attergazione su cinque LL. de' MM., spettanti al detto sig. Toppi, apposto altre volte per sicurezza di essa R.C., ed Annona.

Che altresì a debito di detto sig. Cuccomos, dal giorno della stipolazione del presente Istromento debbano descriversi detti scudi 2400., che prima cantavano a debito del detto sig. Toppi.

Che detto sig. Cuccomos *prometta, e si obligbi restituire, e pagare la detta somma di scudi* 2400. *alla Rev. Camera, ed Annona nel tempo, e termine di anni cinque alla ragione di scudi* 500.

all'anno nelli primi quattro anni, e di scudi 400. *nell'anno quinto, coll'ipoteca di tutti, e singoli suoi beni, e specialmente del detto forno con suoi stigli, ed avviamento.*

Che oltre all'obligo suddetto, perchè resti sempre più cauta, e sicura la Rev. Camera, ed Annona si debba deputare un amministratore al detto forno con tutte le facoltà di eleggere, e rimovere li mastri di casa, ed uomini inservienti in detto forno, quale amministratore debba essere uno de'giovani della computisteria dell'Annona, da eleggersi, e rimoversi dal computista *pro tempore* della medesima Annona, senza il minimo rischio, nè pericolo di esso computista dell'Annona, e colla mensuale provisione, che dallo stesso computista verrà assegnata al detto amministratore, il quale sia obligato di tenere esatta scrittura nella computisteria della stessa Annona, e di formare il bilancio ogni tre mesi, con rendere conto esatto dell' introito, ed esito; e degli utili, che risulteranno da detto forno si debba prima levare la mensuale provisione dell'amministratore; dipoi proporzionatamente l'annua somma di scudi 500., che dovranno di rata in rata ogni tre mesi, vale a dire scudi 125. per rata depositare nel Banco dell'Annona in conto, e diminuzione delli detti scudi 2400.

Che *il di più degli utili*, che risulteranno, detratta prima la suddetta provisione all'amministratore, e gli annui sc. 500. da pagarsi all'Annona, *dovrà liberamente consegnarsi al suddetto sig. Filippo Cuccomos per sostentamento suo, e della sua famiglia; sodisfatta poi interamente l'Annona del detto suo credito di scudi* 2400. *debba subito cessare affatto l'amministrazione, e questa ritornar debba al sig. Cuccomos, come proprietario di detto Forno.*

E che finalmente per maggior cautela della detta Rev. Camera, ed Annona la detta signora Margarita Fiaschi, moglie di esso sig. Cuccomos col decreto del Giudice, e colle debite solennità debba rimettere le sue ragioni dotali, accedere per sicurtà alle cose suddette, ed obbligarsi *in solidum* con detto suo marito.

Quali condizioni volendosi ridurre a publico Istromento, quindi è che:

Monsignor Illmo, e Rmo de Vecchis, Decano della Camera, e Prefetto dell'Annona spontaneamente, ed in ogni altro miglior modo ec. *cede, trasferisce, e rinuncia* traslativamente, e non estintivamente a favore del detto sig. Capitan Filippo Cuccomos, figlio del quondam Giorgio Romano, presente ec. il Credito Annonario per la somma di scudi 2400. moneta, cantante contro detto sig. Toppi, assieme con tutti, e singo-

li privilegj, anteriorità, e poziorità, affinchè con detto credito *possa* il medesimo sig. Cuccomos *ricomprare l'avviamento, e stigli del forno di pane bianco* alla Rotonda, *altre volte venduto col patto redimendi*; e stante la detta cessione, ed in seguito della medesima Monsig. Illmo, e Rmo ha dichiarato, e dichiara il detto *sig. Toppi sciolto, e liberato dall'obligo di pagare li detti scudi 2400. alla detta Rev. Camera, ed Annona per prezzo del grano, come sopra distribuitogli*; ed inoltre dà, e presta ogni, e qualunque consenso necessario, ed opportuno per la delezione del vincolo dell'attergazione di LL. cinque di Monti, spettanti al detto signor Toppi, apposto altre volte per sicurezza di essa Annona, come altresì sua Signoria Illma, e Rma *ha ordinato, ed ordina che a debito del medesimo sig. Cuccomos presente ec. da oggi in poi debbano descriversi detti scudi 2400., che prima in maggior somma cantavano a debito del sig. Toppi.*

Viceversa il detto sig. Capitan Filippo Cuccomos *promette, e si obbliga di restituire, e pagare la detta somma di scudi 2400. alla R. C., ed Annona nel tempo, e termine di anni cinque prossimi, alla ragione di sc. 500. all'anno nei primi quattro anni, e di scudi 400. nell'anno quinto*; e per tale effetto obliga, ed ipoteca tutti, e singoli suoi beni, e specialmente il detto forno di pane bianco con suoi stigli, ed avviamento, perchè così ec.

Ed oltre all'obligo suddetto, ed acciocchè resti più cauta, e sicura la detta R. C., ed Annona, lo stesso sig. Capitan Cuccomos dà, e presta ogni suo necessario consenso per la deputazione di un amministratore nel detto forno con tutte le facoltà di eleggere, e rimovere li mastri di casa, ed altri uomini inservienti al detto forno, e questo amministratore debba essere uno de'giovani della computistería dell'Annona, e questo da eleggersi, e rimoversi a piacere del computista *pro tempore* dell'Annona, senza il minimo rischio, nè pericolo di detto computista, nè dell'Annona; colla mensuale provisione, che dallo stesso computista gli verrà destinata, coll'obligo però del detto amministratore, di tenere un'esatta scrittura nella computistería della stessa Annona, e di formare il bilancio ogni tre mesi, e di rendere esatto conto dell'introito, ed esito; e degli utili, che risulteranno da detto forno, si debba prima levare la mensual provisione da destinarsi come sopra, di poi proporzionatamente l'annua somma di scudi 500., che dovranno di rata in rata ogni tre mesi, e vale a dire scudi 125. per rata depositare nel banco dell'Annona in conto, e diminuzione delli detti scudi 2400., perchè così ec. e non altrimenti ec.

Il di più poi degli utili, che risulteranno detratta la suddetta provisione dell'amministratore, e gli annui scudi 500. da pagarsi all'Annona, Monsignor Illmo, e Rmo Prefetto *condiscende, che liberamente si paghino, e consegnino* al detto sig. Cuccomos *per suo sostentamento, e della sua famiglia; sodisfatta poi intieramente l'Annona del suo credito suddetto di scudi* 2400., *si conviene, che debba subito cessare affatto l'amministrazione, e questa ritornare al sig. Cap. Cuccomos, come proprietario di detto forno, perchè così ec.*

E siccome per l'esercizio di detto forno *oltre il grano, che suol distribuirsi dall'Annona, ne occorre molto di più, così Monsignor Illmo, e Rmo fin d'adesso promette all'amministratore suddetto di prendere tutto quel grano, che vorrà dalli granari della medesima Annona*; colla condizione però, che debba in appresso *pagarlo* conseguentemente detto sig. Cuccomos promette, e si obliga *pagare quel prezzo medesimo, che lo avrà pagato la stessa Annona*, e non altrimenti ec.

Si conviene espressamente, che il suddetto forno debba essere amministrato per tutto il tempo suddetto nel modo, e forma, che si condurranno gli altri forni, e debba essere soggetto a tutte le medesime leggi, statuti, ed altri obblighi espressi nell'Istromenti d'intestazione di simili forni decinanti, Rogati per gli atti miei, conforme detto sig. Cuccomos promette, e si obliga; considerando la presente amministrazione come fosse effettiva intestazione rispetto all'adempimento degli obblighi, e propine, che sogliono esprimersi, e pagarsi in simili occasioni; e spirata che sarà l'amministrazione suddetta debba intestare nuovamente il detto forno nella persona, che sarà proposta da detto sig. Cuccomos, e che sarà giudicata idonea da Monsignor Illmo, e Rmo Prefetto dell'Annona, perchè così ec.

E per maggior cautela, e sicurezza della Rev. Camera, ed Annona presente, e personalmente costituito l'Illmo sig. Luigi Petti, figlio della bo. me. Fabio, di Civita Castellana, a me ec. cognito Procuratore, specialmente costituito dalla detta sig. Margarita Fiaschi moglie del detto sig. Capitan Cuccomos, come per mandato di Procura, stipolato col Decreto del Giudice, e con le debite solennità, Rogato per gli Atti miei sotto questo medesimo giorno, al quale ec. alle promesse, ed obblighi come sopra fatti dal detto sig. Cuccomos, nulla affatto esclusa, benchè sappia ec; nulladimeno ec. rinunziando ec. non solo cede, promette, e fa la sicurtà in forma, facendosi, e costituendosi principale promissore, ed obligato *in solidum* a favore della

R.C., ed Annona; ma ancora ha rimesse, e rimette a favore della stessa Annona tutte, e singole ragioni dotali, ed altre azioni, che gli potessero competere contro li beni di detto suo marito, e specialmente sopra il forno suddetto, suo avviamento, e stigli, perchè così ec., e non altrimenti ec.

Quale così accedente detto sig. Capitan Cuccomos promette, e si obbliga rilevarla indenne, e liberarla da tutti, e singoli danni ec. e non altrimenti ec.

Quæ omnia &c. super quibus &c. actum &c.

IMPRIMATUR

Si videbitur Rmo Patri Sacri Palatii Apostolici Magistro

B. Fenaja Patriarcha Constantinop. Vicesg.

IMPRIMATUR

Fr. Joannes Baptista Chiesa Ord. Præd. S. P. A. Magist. Socius.